# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1913** — **Roma — Martedì, 14 ottobre** — **Numero 239**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

Parte ufficiale.



Parte non ufficiale.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il* **numero 1176** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**Vista la legge 20 giugno 1912, n. 598, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare, non più tardi del 31 dicembre 1912, il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia, allegato alla legge stessa introducendo nel testo di esso quelle modificazioni, che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risultassero necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti;**

**Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1348, con la quale fu prorogato fino al 1° marzo 1913 il termine per la pubblicazione del Codice predetto;**

**Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1913, n. 127, con cui fu approvato il testo definitivo del Codice di procedura penale e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1914;**

**Udito il Consiglio dei ministri;**

**Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

TITOLO I.
### Norme di attuazione

CAPO I.
### Disposizioni generali

1. — La nomina d'ufficio è comunicata al difensore con avviso notificato dall'ufficiale giudiziario.

Il difensore deve esporre, a voce o per iscritto, all'autorità che lo ha nominato i motivi di impedimento ad assumere l'incarico. Fino che a ciò non abbia adempiuto, si presume che l'incarico sia accettato.

2. — Se la nomina debba essere fatta prima dell'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a scegliere il difensore, entro un breve termine, che gli assegna mediante avviso notificato dall'ufficiale giudiziario; se l'imputato non fa la dichiarazione nel termine, il difensore è nominato d'ufficio.

Se si verifichi l'urgenza preveduta nel primo capoverso dell'articolo 200 del codice, il difensore è nominato d'ufficio, senza che preceda l'invito suindicato.

Nei casi predetti la nomina del difensore deve essere notificata

3. — Le istanze, dichiarazioni e impugnazioni degli imputati detenuti sono redatte secondo le norme stabilite per gli atti ricevuti dal cancelliere e sono inscritte nel registro dello stabilimento carcerario prescritto nell'art. 331 del codice. Di esse è data comunicazione all'autorità giudiziaria nello stesso giorno in cui sono eseguite, mediante spedizione di estratto o copia autentica. Se occorra servirsi della posta, la spedizione è fatta con lettera raccomandata. In caso d'urgenza, la comunicazione è fatta mediante telegramma e confermata con lettera raccomandata.

4. — Il registro dello stabilimento carcerario, menzionato nell'articolo precedente, è tenuto in ordine cronologico progressivo.

Prima che sia posto in uso esso è presentato al procuratore del Re che fa numerare e segnare ciascun foglio col sigillo del proprio ufficio e nell'ultima pagina lo sottoscrive, dichiarando il numero dei fogli con la data della vidimazione.

Il registro è tenuto dal direttore dello stabilimento, che può affidarne l'incarico ad un funzionario dipendente, sotto la propria responsabilità.

Il registro medesimo deve essere esibito all'autorità giudiziaria ogni volta che lo richieda.

5. — L'età e i vincoli di famiglia che hanno rapporto con la valutazione dei fatti, con l'imputabilità, o l'applicazione della pena, si accertano allegando al processo le copie ed i certificati degli atti dello stato civile e, se questi manchino, con gli altri mezzi consentiti dalla legge.

6. — In esecuzione di quanto dispone l'art. 126 del Codice, dopo pronunciata la sentenza, la restituzione in termine non può essere conceduta al pubblico ministero e alle parti, se non per proporre i mezzi d'impugnazione.

Nel caso preveduto nell'art. 62, secondo e terzo capoverso, la parte civile che dia la prova di un impedimento di forza maggiore per cui non abbia potuto comparire al dibattimento conserva integro l'esercizio dell'azione civile, salvo le disposizioni degli articoli 12 e 13 del Codice.

## Capo II.

## Dell' istruzione

7. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli altri ufficiali pubblici i quali intervengono nell'istruzione non possono rivelare il contenuto degli atti di polizia giudiziaria o dell'istruzione, sotto le pene stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

8. — Nei processi verbali non possono farsi interlinee nè abrasioni. Le cancellature necessarie devono essere eseguite in modo da lasciar leggere le parole cancellate. Gli spazi vuoti devono essere interlineati.

Le variazioni od aggiunte che occorrano prima della sottoscrizione sono fatte mediante postille. Prima della sottoscrizione è data lettura del testo e delle postille ed è inscrita la menzione di questa formalità, con indicazione del numero delle cancellature e postille.

Se occorrano variazioni od aggiunte dopo le sottoscrizioni e prima che si proceda ad altri atti, il processo verbale è riaperto e indi di nuovo chiuso, con le forme sopra indicate.

9. — Il procuratore generale dà avviso al procuratore del Re della richiesta fatta alla sezione di accusa perchè avochi a sè la istruzione.

Lo informa altresì quando intende compiere direttamente, a norma dell'art. 182 del Codice, atti di polizia giudiziaria.

Il procuratore del Re, secondo le richieste del procuratore generale, gli rimette o tiene a sua disposizione, gli atti compiuti, i corpi di reato e le altre cose sequestrate, e provvede al trasferimento delle persone arrestate.

10. — Nelle città che sono sede di pretura urbana sono trasmesse al pretore mandamentale le denunzie e querele per delitti. Il pretore, compiuta, quando occorra, l'istruzione sommaria, provvede a norma dell'art. 293, capoverso, del Codice, o trasmette gli atti al pretore urbano che spedisce decreto di citazione.

Le denunzie per contravvenzioni sono trasmesse al pretore urbano, al quale altresì è presentato l'imputato che sia stato arrestato. Il pretore urbano provvede a norma degli articoli 293, capoverso, 294 e 298 del Codice. In ogni caso, se ravvisi la necessità di ulteriori atti o investigazioni, ne richiede il pretore mandamentale competente o gli ufficiali della polizia giudiziaria.

11. — Se per la morte di una persona sorga sospetto di reato, il pretore, o il procuratore del Re, accerta la causa della morte e, se lo ravvisi necessario, ordina o richiede l'autopsia, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per la identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò destinato e, occorrendo, sia fotografato; descrive in processo verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del pretore o del procuratore del Re. Il dissotterramento di un cadavere, con le dovute cautele, può essere ordinato dall'autorità giudiziaria se vi siano gravi indizi di reato.

12. — Nei casi in cui l'imputato ha diritto di nominare un perito, la nomina può essere fatta con dichiarazione verbale al giudice istruttore, ovvero con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, o inscritta nel registro dello stabilimento carcerario, menzionato nel precedente art. 4.

Nella stessa forma l'imputato detenuto può delegare la nomina del perito al difensore, il quale è immediatamente invitato dal giudice ad effettuarla.

13. — Nel caso di omicidio, i periti espongono il loro giudizio sulla causa della morte, sui mezzi che l'hanno prodotta, sul tempo in cui è avvenuta e su ogni altra circostanza. Lo espongono altresì, quando occorra, sul concorso di condizioni preesistenti o di cause sopravvenute e sulla dipendenza di queste ultime dal fatto delittuoso.

Nel caso di infanticidio, accertano e dichiarano se l'infante sia nato vivo.

Nel caso di aborto procurato, danno giudizio sul tempo in cui avvenne, sui mezzi che furono diretti o adoperati per procurarlo e sulle conseguenze che da esso derivarono.

14. — Nel caso di lesione personale, i periti la descrivono esattamente, indicano la specie dell'istrumento o mezzo che la produsse, il pericolo di vita e le altre conseguenze attuali o prevedibili, la durata accertata o prevedibile della malattia o della incapacità alle ordinarie occupazioni.

Se vi siano più lesioni, l'esame e il giudizio sono dati separatamente, quando occorra, per ciascuna lesione.

Se non sia possibile un giudizio definitivo, i periti procedono a nuovo accertamento nel decimo e nel ventesimo giorno. Il giudice può ordinare che l'accertamento sia eseguito anche in termine più breve, se lo stimi necessario; e può farlo eseguire al di là dei venti giorni nei casi preveduti nei numeri 1 e 2 del primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale.

15. — Nel caso d'incendio, i periti accertano la qualità della materia incendiaria adoperata, il modo e il tempo in cui fu appiccato l'incendio; se sia stato appiccato a edifizio, costruzione, a prodotti del suolo non staccati, a ammasso o deposito di materia combustibile, infiammabile o esplosiva; se l'incendio abbia danneggiato o esposto a pericolo persone o cose.

16. — I periti descrivono le tracce e i segni dei furti che siano commessi nei modi preveduti nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 404 del Codice penale, ed espongono il loro parere sul modo e il tempo del delitto, sugli strumenti o altri mezzi impiegati.

17. — La scrittura impugnata di falso è sottoscritta in ciascun foglio dal giudice e dal cancelliere, oltre che dalla parte che la impugna. Nel processo verbale ne è fatta descrizione, ponendosi in rilievo le circostanze speciali che possono concorrere a stabilire la falsità.

La scrittura rimane unita al processo verbale e custodita dal cancelliere.

Nel procedere all'interrogatorio dell'imputato, il giudice lo invita a riconoscerla.

18. — Quando il giudice eseguisca una perquisizione presso o su persona diversa dall'imputato, è in facoltà della persona medesima ottenere un certificato, che attesti l'una o l'altra circostanza.

19. — Nel processo verbale di sequestro si descrivono le cautele usate per assicurare le cose, la impronta e il numero dei sigilli, il modo di apposizione, e si inserisce l'elenco degli oggetti posti sotto sequestro. Le carte, quando sia possibile, sono numerate e singolarmente sottoscritte da chi procede al sequestro e dalle altre persone menzionate nell'articolo 243 del codice. Se ciò non sia possibile, sono rinchiuse in uno o più pacchi, sigillati, numerati e sottoscritti.

Nel processo verbale si indica altresì il luogo della custodia. Quando sia nominato un custode, egli deve dichiarare di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il processo verbale.

Sugli oggetti sequestrati, ovvero sui recipienti, involti, o pacchi che li contengono, è apposta l'indicazione del procedimento a cui hanno relazione.

Analoghe cautele si osservano per conservare e identificare le cose, che devono formare oggetto di particolari ricerche o analisi dei periti.

20. — Nel procedere all'interrogatorio il giudice invita l'imputato a dichiarare se abbia un soprannome, e quale, se sappia leggere e scrivere, se abbia adempiuto gli obblighi del servizio militare, se possegga beni, se abbia subìto precedenti condanne.

In generale, le qualità che servono a identificare una persona interrogata o esaminata, oltre il nome, il cognome, l'età e il luogo della nascita, sono il soprannome, se lo abbia, i nomi dei suoi genitori, lo stato, la professione, il comune della residenza o della dimora.

21. — Gli atti d'istruzione che possono essere esaminati dai difensori, e gli interrogatorii che possono essere letti dal difensore dell'imputato, a norma dell'art. 197 del Codice, sono raccolti in fascicoli separati. Sulla copertina di ciascun fascicolo sono segnate la data del deposito in cancelleria e la durata stabilita dal giudice. Terminata l'istruzione, i fascicoli sono uniti a quello contenenti gli atti non depositati.

22. — La visione ai difensori degli oggetti sequestrati, nei casi in cui ne hanno diritto a norma degli articoli 267 e 353 del Codice, è data, in presenza del giudice delegato dal presidente, o del giudice istruttore, o del pretore, con l'intervento del cancelliere, il quale, se occorra, apre i pacchi o involti, dopo accertata l'integrità dei sigilli, e indi li rimette nel pristino stato, redigendo processo verbale dell'operazione.

Il presidente, il giudice istruttore, o il pretore, può delegare il cancelliere a procedere all'operazione da solo.

Il cancelliere non può spedire ai difensori copie od estratti delle carte sottoposte a sequestro, se non con autorizzazione scritta del presidente, del giudice istruttore, o del pretore.

CAPO III.

## Del decreto penale.

23. — Qualora, sulla domanda di dibattimento presentata dal condannato, il pretore non possa immediatamente stabilire il giorno dell'udienza, a norma del capoverso dell'art. 300 del Codice, la citazione è eseguita nella forma ordinaria.

24. — Il pretore trasmette al procuratore del Re, il quindicesimo e l'ultimo giorno d'ogni mese, l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non vi sia stata domanda di apertura di dibattimento.

Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato sono, indicati il titolo della imputazione e la condanna pronunciata.

CAPO IV.

## Della libertà personale dell'imputato

25. — Nei casi di arresto in flagranza di delitto per il quale la legge stabilisca la pena della detenzione o della reclusione superiore nel massimo a tre mesi, o altra pena più grave, e negli altri preveduti nell'art. 303 del Codice, l'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica che riceve in consegna l'arrestato, ne redige processo verbale e ne dà copia, se richiesta, a chi ha eseguito l'arresto.

26. — Ogni mandato, od ordine di cattura, che non sia spedito dal pretore, è trasmesso al pubblico ministero in doppia copia dal cancelliere. Il pubblico ministero richiede per l'esecuzione gli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica; comunica poi immediatamente al giudice che ha spedito il mandato il processo verbale redatto da chi fu incaricato della esecuzione.

In caso di urgenza, il giudice può richiedere direttamente gli ufficiali o agenti per l'esecuzione del mandato. Il pretore li richiede sempre direttamente.

Le stesse norme si applicano anche ai mandati di arresto e di accompagnamento.

27. — Se vi sia ricorso contro sentenza od ordinanza riguardante la libertà personale dell'imputato, il cancelliere, immediatamente dopo compiuti i termini di legge, trasmette gli atti menzionati nell'art. 515 del Codice alla Corte di cassazione, la quale provvede sul ricorso con precedenza su qualunque altro.

CAPO V.

## Del giudizio e delle impugnazioni

28. — Il decreto di citazione menzionato negli articoli 359, primo capoverso, e 360 del Codice e il decreto del presidente o pretore che ordina la citazione dei testimoni nel giudizio, sono notificati per ordine del pubblico ministero o del pretore.

29. — La somma che la parte civile od altra delle parti deve anticipare per le spese processuali, per onorari e indennità ai periti, interpreti e testimoni, è determinata dal presidente o pretore, sentito il cancelliere, ed è depositata a norma dell'art. 2 del Regio decreto 10 marzo 1910, n. 149.

Il deposito ha luogo nella stessa maniera e la determinazione è fatta dal giudice, se la somma debba essere anticipata durante la istruzione.

30. — La revoca della condanna inflitta al perito, interprete o testimonio, a norma dell'art. 394 del Codice, è domandata con ricorso se il dibattimento sia chiuso. Il tribunale, o la Corte, decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero; il pretore provvede con decreto.

31. — La minuta della sentenza è consegnata dal presidente o pretore al cancelliere il quale scrive l'originale e lo presenta immediatamente per la sottoscrizione al pretore o ai giudici che hanno deliberata la sentenza. L'originale è sottoscritto pure dal cancelliere intervenuto all'udienza.

Per la redazione della sentenza originale e del verbale di dibattimento si osservano le norme stabilite nel precedente art. 8.

32. — Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione dei motivi di appello o di Cassazione nell'ar-

ticolo 131 e nel primo capoverso dell'art. 510 del Codice, se non siano da applicare le disposizioni degli articoli 487 e 514, il cancelliere deve effettuare la trasmissione degli atti prescritta negli articoli 488 e 515.

33. — Il cancelliere della Corte di cassazione annota gli atti pervenutigli secondo la disposizione della prima parte dell'art. 519 del Codice, in apposito registro, vidimato da un consigliere delegato dal primo presidente e contenente in fine l'indicazione del numero di pagine di cui il registro si compone.

Annota pure nello stesso registro tutti gli affari in materia penale appena siano consegnati alla cancelleria i ricorsi e i documenti.

CAPO VI.

## Disposizioni speciali per la Corte di assise

34. — Il procuratore generale fa le occorrenti richieste al primo presidente per la convocazione della Corte di assise.

Il decreto del primo presidente della Corte di appello che stabilisce l'apertura della Corte di assise è letto all'udienza penale del tribunale della città ove la Corte di assise è convocata; indi è affisso presso la porta esterna del tribunale medesimo.

35. — Se l'imputato si trovi arrestato in luogo diverso da quello ove deve essere tenuta la Corte di assise, il procuratore generale, dopo il deposito in cancelleria dell'atto di accusa, o dopo trascorso il termine per ricorrere alla Corte di cassazione contro la sentenza della sezione di accusa, o dopo respinto il ricorso, provvede perchè sia trasferito nel luogo del giudizio e ivi custodito nello stabilimento carcerario. Richiede inoltre il cancelliere della sezione di accusa per l'invio degli atti e documenti del processo e delle cose sequestrate alla cancelleria del tribunale del predetto luogo.

36. — I giurati scrivono la scheda stando al loro banco, disposto in modo che sia garantita la segretezza del voto a norma dell'art. 461, ultimo capoverso, del Codice.

37. — La sessione della Corte di assise non può essere chiusa prima che siano portati a dibattimento tutti i procedimenti che si trovano in istato di essere giudicati all'apertura della medesima.

La chiusura è pronunciata dal presidente in udienza pubblica.

CAPO VII.

## Dell'esecuzione e dei procedimenti speciali

38. — L'ordine di cattura del condannato è trasmesso agli agenti della forza pubblica nel termine di cinque giorni stabilito nell'art. 555 del Codice. Nello stesso termine la sentenza di condanna è iscritta nel registro delle esecuzioni, previa determinazione, quando occorra, della pena che deve essere espiata.

39. — Nel caso di condanna alla pena del confino, copia della sentenza è trasmessa per estratto all'autorità di pubblica sicurezza indicata nell'art. 566 del Codice.

40. — Quando sia necessaria la costituzione della tutela di un condannato, il pubblico ministero trasmette copia della sentenza di condanna al pretore competente e si assicura che siano dati i provvedimenti relativi.

41. — Il ministro della giustizia può autorizzare gli uffici del pubblico ministero a sospendere per un termine complessivo non superiore a tre mesi l'esecuzione delle condanne relativamente alle quali sia stata presentata domanda di grazia.

42. — L'autorità competente procede alla esecuzione della condanna appena le pervenga avviso che la domanda di grazia non sia stata accolta, o immediatamente dopo compiuto il termine della sospensione che il condannato abbia ottenuta.

43. — L'esecuzione dei provvedimenti di ricovero dell'imputato in un manicomio, o in un Istituto di correzione od educazione, si compie per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale è trasmessa copia della sentenza per ordine ed a cura del giudice che l'ha pronunciata.

Sono parimente comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, affinchè vi dia esecuzione, i provvedimenti di ricovero in un manicomio, o in un Istituto di correzione od educazione, dati durante la istruzione od il giudizio.

Il ricovero dei minorenni nell'Istituto di correzione o educazione può essere eseguito anche a mezzo di una Società di assistenza o di patronato.

Per la esecuzione del provvedimento menzionato in fine del capoverso dell'art. 53 del Codice penale, il presidente fa chiamare la persona a cui dev'essere fatta l'ingiunzione, e di questa fa redigere processo verbale alla presenza del pubblico ministero. Il pretore provvede nella stessa maniera con la sola assistenza del cancelliere.

44. — Qualora, a norma del capoverso dell'art. 597 del Codice, sia consentito che una persona assuma la custodia del sordo-muto, il presidente fa redigere processo verbale con specificazione degli obblighi assunti per la custodia, e ordina in fine di esso la consegna del sordo-muto.

Copia del processo verbale è trasmessa d'ufficio all'autorità che deve effettuare la consegna.

45. — La restituzione delle cose sequestrate, qualora non sia ordinata di ufficio dal giudice, si fa su domanda in carta libera dell'interessato e in seguito all'ordinanza menzionata negli articoli 612, 613 e 614 del Codice. La parte, o il suo mandatario, che riceve gli oggetti appone la firma nella relativa colonna del registro.

Se il proprietario delle cose sequestrate sia ignoto, se ne pubblica un elenco che è affisso nel luogo ove il reato fu commesso e in quello ove si procede alla istruzione, o al giudizio, con avvertenza che ne sarà eseguita la vendita entro tre mesi, se non ne sia chiesta la restituzione con le opportune giustificazioni. Decorso tale termine la vendita è eseguita con le norme stabilite nel Codice di procedura civile per l'esecuzione forzata sui beni mobili.

46. — La richiesta del certificato del casellario è indirizzata al procuratore del Re.

Ciascun certificato rilasciato a privati o a pubbliche Amministrazioni dev'essere munito del *visto* e della firma del procuratore del Re.

47. — I cartellini che devono essere eliminati dal casellario sono di mese in mese presentati dal cancelliere al procuratore del Re, il quale li esamina e ne approva l'eliminazione, ovvero ordina che siano mantenuti nel casellario.

48. — L'istanza per riabilitazione è sottoscritta dalla parte, o da una delle persone indicate nell'art. 128 del Codice, o da un avvocato o procuratore munito di mandato speciale. Essa contiene la dichiarazione od elezione di domicilio nella città in cui siede la Corte d'appello. In mancanza di dichiarazione od elezione, il domicilio s'intende eletto presso il difensore che abbia sottoscritto o controfirmato la istanza, o presso la persona che l'abbia sottoscritta; in ogni altro caso s'intende eletto presso la cancelleria della Corte di appello.

Si applicano al procedimento le norme pel gratuito patrocinio stabilite per gli imputati.

Se il procuratore generale chiede che la istanza non sia accolta, la requisitoria deve essere notificata.

49. — Chi ha domandato la riabilitazione può presentare memoria scritta, personalmente o per mezzo di difensore.

La decisione della Corte è notificata alla parte istante.

50. — La comunicazione del provvedimento di riabilitazione è fatta al pubblico ministero, o al pretore competente per la esecu-

zione della sentenza o decreto penale di condanna, affinchè provveda rispettivamente a far eseguire l'annotazione prescritta nell'art. 631 del Codice e l'inscrizione nel casellario.

51. — La richiesta per atti d'istruzione da compiere a mezzo di autorità giudiziaria straniera è trasmessa per via gerarchica al procuratore generale presso la Corte di appello, che la fa pervenire al ministro della giustizia, salvo che sia stabilita corrispondenza diretta fra le autorità giudiziarie.

Se il procuratore generale non riconosca l'utilità o l'opportunità della richiesta, ha facoltà di sottoporla al giudizio della sezione di accusa.

52. — L'autorità giudiziaria che abbia bisogno di conoscere il testo di leggi straniere per provvedere su domanda di estradizione o per altro legittimo motivo può farne richiesta al ministro della giustizia.

53. — La domanda dell'imputato per essere consegnato al Governo che ne ha richiesto l'estradizione, è compilata e sottoscritta in due originali, uno dei quali è trasmesso al Governo richiedente.

TITOLO II.

## Norme di coordinamento

54. — L'art. 76 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificato con l'art. 1 del R. decreto 1° dicembre 1907, n. 777, è modificato come segue:

« La Corte di assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento.

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata il primo presidente della Corte di appello può destinare un presidente aggiunto che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo, in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario ».

55. — Le disposizioni degli articoli 29, 34, 36, 37, 39, 40 e 41 della legge sui giurati 8 giugno 1874, n. 1937, (serie 2ª), sono modificate come segue:

« Art. 29. — Quindici giorni prima dell'apertura delle Assise il presidente dello stesso tribunale, in una delle udienze pubbliche data lettura del decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae trenta cartellini da quella dei giurati ordinari e dieci dall'urna dei giurati supplenti.

I primi ventiquattro giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per i dibattimenti che hanno luogo nel corso della quindicina. Ove, per altro, consti della irreperibilità di taluni dei ventiquattro giurati ordinari, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si fa luogo, secondo le disposizioni dell'art. 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri sei giurati ordinari, in sostituzione degli irreperibili o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dello impedimento è devoluto al presidente della Corte di assise; ma il giurato ordinario, chiamato a prestar servizio in luogo di colui che sia impedito, continua a prestarlo, indipendentemente dalla pronuncia che potrà essere emessa sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la quindicina, in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designi a tale ufficio giurati i cui nomi siano già usciti dall'urna dei giurati ordinari, si procede ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi finchè non si abbia il numero sopraindicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'articolo 33 ».

« Art. 34. — L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è fatto notificare individualmente ai primi ventiquattro giurati ordinari e ai dieci giurati supplenti per cura del presidente del tribunale civile e penale residente nel luogo ove si aduna la Corte di assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'art. 29 e gli atti di citazione dei primi ventiquattro giurati ordinari e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'art. 29, il presidente delle assise, o in sua assenza, il presidente del tribunale fa notificare, per ordine di estrazione, l'avviso agli altri giurati ordinari, per completare il numero di ventiquattro.

I giurati, sì ordinari che supplenti, che abbiano ricevuto l'avviso, debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di assise a meno che non ne siano dispensati dal presidente della stessa ».

« Art. 36. — Nel giorno stabilito per ciascun dibattimento il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'imputato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi siano ventiquattro giurati ordinari presenti, questo numero è completato coi giurati supplenti già estratti a sorte, giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Egualmente si provvede se occorre la presenza di ventotto giurati a norma della prima parte dell'art. 39. Se ciò non ostante non si raggiunga il numero di ventiquattro o ventotto giurati presenti, il presidente della Corte di assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

All'estrazione innanzi indicata si procede altresì, quando, sospeso il dibattimento, debbano averne luogo altri ai quali, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 380 del Codice di procedura penale, non possano partecipare i giurati del dibattimento sospeso.

I giurati supplenti estratti in udienza prestano servizio per tutta la quindicina, tranne che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per i dibattimenti che debbono aver luogo nelle udienze successive, si fa la comunicazione prescritta dall'art. 35; per quelli fissati nei due giorni successivi la comunicazione segue nel giorno stesso dell'estrazione e per gli altri ai quali si procede nel giorno stesso l'estrazione tien luogo di comunicazione ».

« Art. 37. — Non possono comprendersi nei ventiquattro o ventotto giurati di cui nel precedente articolo:

1° le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado;

2° gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato;

3° il tutore o protutore;

4° l'amministratore della Società o stabilimento danneggiato;

5° coloro che siano nel procedimento denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione;

6°) le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'articolo 2, o che siano contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge ».

« Art. 39. — Il presidente ha facoltà di ordinare che siano destinati per il giudizio quattordici giurati, quando si prevede che il dibattimento sia di durata molto lunga. In questo caso ai ventiquattro giurati ordinari e supplenti sono aggiunti quattro dei supplenti estratti a sorte, secondo l'ordine dell'estrazione.

Avutasi la presenza dei ventiquattro o ventotto giurati ordinari e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi, a porte chiuse, in presenza del pubblico ministero, dell'imputato e del suo difensore, ed escluse le altre parti, i nomi dei giurati secondo l'ordine di estrazione, e quindi procede alla estra-

zione a sorte dei nomi di dodici o quattordici giurati, destinati per il giudizio.

I due, ovvero i quattro giurati, i cui nomi sono estratti per gli ultimi, sono destinati a supplire, in ordine di estrazione, i dieci giurati del dibattimento nel caso che a questi sopraggiunga legittimo impedimento ».

« Art. 40. — Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il pubblico ministero e dopo di lui l'imputato, hanno facoltà di ricusarne, senza addurre alcun motivo, sei per ciascuno, ovvero sette per ciascuno nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo precedente.

La ricusazione deve essere fatta al momento della estrazione di ciascun nome.

Compiuto il numero legale delle ricusazioni cessa l'estrazione e la giuria è composta ».

« Art. 41. — Se il dibattimento riguardi più imputati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui nel precedente articolo. La ricusazione può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal pubblico ministero raggiungano il numero di dodici, o di quattordici nel caso menzionato nella prima parte dell'articolo 39.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regola tra gli imputati l'ordine nel quale sono ammessi a ricusare; e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso si intendono ricusati anche dagli altri, fino a che non sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo tra più imputati riguardi una parte soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte ».

56. — Gli articoli 26, 27 e 30 del regolamento sui giurati approvato con R. decreto 1° settembre 1874, n. 2061, (serie 2ª), sono modificati come segue:

« Art. 26. — Prima di procedere alle operazioni indicate nel primo capoverso dell'art. 39 della legge il presidente delle assise fa l'appello nominale dei ventiquattro o dei ventotto giurati ordinari e supplenti, ai termini dell' art. 36, e quindi pone nell' urna i loro nomi.

Si considerano come assenti coloro che non rispondono all'appello nominale e non si presentano al presidente prima che gli altri giurati siano rientrati nella loro sala ».

« Art. 27. — Il presidente delle assise, nel primo giorno della quindicina, avuta la presenza dei ventiquattro o dei ventotto giurati, li invita a dichiarare immediatamente se si trovino nelle condizioni previste nei numeri 1 e 6 dell'art. 37 della legge. Li avverte pure dell'obbligo che loro incombe di fare in ogni dibattimento uguale dichiarazione intorno alle condizioni espresse dai numeri 2, 3, 4 e 5 del citato art. 37 e li diffida che, tacendo, potrebbero andare incontro alle pene sancite dall'art. 44 contro quei giurati che rendono per loro colpa impossibile la regolare dichiarazione della giuria.

Il presidente al principio di ogni dibattimento rammenta il diritto che spetta al pubblico ministero e alle parti di opporre le cause di incompatibilità dei giurati e gli effetti del silenzio stabiliti dall'articolo 43 della legge ».

« Art. 30. — Compiuta l'estrazione dei giurati e l'operazione della ricusazione, i giurati sono richiamati nella sala d'udienza.

Il cancelliere legge, in pubblica udienza, i nomi dei dodici o quattordici giurati estratti, e questi prendono posto secondo l'ordine della loro estrazione al banco per essi destinato, il quale è disposto in maniera che ciascun giurato possa vedere in volto l'imputato ».

57. — L'articolo 314 del regolamento generale sugli stabilimenti carcerari, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, è modificato come segue:

« Nei casi nei quali il difensore può conferire con l'imputato previa autorizzazione del giudice, egli è ammesso a colloquio esibendo al capo o custode l'autorizzazione ricevuta per iscritto dal giudice; negli altri casi menzionati nell'articolo 75 del codice di procedura penale, in cui il difensore ha diritto di conferire liberamente coll'imputato, basta che egli esibisca l'avviso di nomina. Il cancelliere dopo il deposito dell'atto di accusa o il deposito degli atti a norma dell'articolo 267 del codice, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero, ne dà partecipazione al capo o custode dello stabilimento carcerario, come è prescritto nelle norme regolamentari per l'esecuzione del Codice di procedura penale ».

58. — L'articolo 26 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, è modificato come segue:

« La liquidazione degli onorari dei periti fatta dal consigliere delegato o dal giudice istruttore nei casi preveduti negli articoli 214, 368 e 399 del Codice è preceduta dalle richieste del pubblico ministero, il quale deve accertarsi, con l'esame degli atti, della durata delle operazioni. Se la liquidazione sia fatta dal pretore, la ordinanza è trasmessa al procuratore del Re per il *visto*.

Le appellazioni contro le ordinanze possono essere proposte dai periti e dal pubblico ministero e sono decise, nel caso menzionato nell'art. 214, dal giudice istruttore se l'ordinanza sia pronunciata dal pretore, e dalla sezione di accusa se l'ordinanza sia pronunciata dal giudice istruttore o dal consigliere delegato; nei casi preveduti negli articoli 368 capoverso e 399 sono decise, in Camera di Consiglio, dal tribunale penale, o dalla sezione degli appelli penali, se l'ordinanza sia, rispettivamente, pronunciata dal pretore o dal presidente ».

59. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti sono menzionate per atti, funzioni e provvedimenti le autorità giudiziarie contemplate nel Codice di procedura penale abrogato, si intendono menzionate le autorità, alle quali il nuovo Codice attribuisce facoltà identiche o corrispondenti.

60. — La equivalenza delle formule dispositive già usate nelle sentenze ed ordinanze, o finora menzionate nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali, con quelle prescritte nel nuovo Codice, è determinata come segue:

1°) alla sentenza di *non farsi luogo a procedere* o *a procedimento* o di *assoluzione per non essere l'imputato l'autore del fatto, per non averlo commesso* o *non avervi preso parte*, corrisponde la sentenza di *assoluzione*, menzionata nella prima parte dell'art. 421;

2°) alla sentenza di *non farsi luogo a procedere per non iscorgersi traccia alcuna di reato*, corrisponde pure quella di *assoluzione* menzionata nella prima parte dell'art. 421;

3°) alla sentenza *assolutoria* e di *assoluzione per non provata reità, per insufficienza di prove*, corrisponde la sentenza di *assoluzione per insufficienza di prove*, menzionata nel primo capoverso dello stesso art. 421;

4°) alla sentenza od ordinanza che pronuncia *non farsi luogo a procedere*, o *a procedimento, per insufficienza d'indizi, per difetto d'indizi, per insufficienza di prove*, corrisponde la sentenza che pronuncia *non doversi procedere per insufficienza di prove*, menzionata nell'art. 274, primo capoverso.

Se nelle leggi, nei decreti, o nei regolamenti sia menzionata la sentenza od ordinanza di *non luogo a procedere*, o *a procedimento*, per farne dipendere il non conferimento, la sospensione, o la perdita di diritti, uffici o impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità o insegne onorifiche, s'intende corrispondente la sentenza che pronuncia *non doversi procedere per insufficienza di prove*, o quella di *assoluzione per insufficienza di prove*, rispettivamente men-

zionata nell'art. 274, primo capoverso, e nell'art. 421, primo capoverso.

61. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati o nelle convenzioni internazionali è menzionato *l'inquisito*, *l'imputato*, *l'accusato*, s'intende che sia indicato l'imputato, a norma della prima parte dell'art. 65 del nuovo Codice.

All'indicazione dell'*accusato* o della *persona in istato di accusa*, per gli effetti indicati nel capoverso dell'articolo precedente, corrisponde quella dell'*imputato* contro il quale il procuratore generale abbia presentato requisitorie a norma dell'art. 265 ultimo capoverso, ovvero, nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 277, abbia depositato l'atto di accusa a norma della prima parte dell'art. 287.

62. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti si parla di cancellazione dai registri penali o dal casellario giudiziario, l'inscrizione s'intende cancellata allorchè il cartellino corrispondente sia eliminato dal casellario.

63. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati o nelle convenzioni internazionali, si richiamano norme o leggi di procedura penale, titoli, capitoli o singole disposizioni del Codice di procedura penale abrogato, s'intende fatto richiamo alle norme, alle leggi, ai capitoli, ai titoli, alle disposizioni corrispondenti del nuovo Codice.

TITOLO III.

## Disposizioni transitorie

64. — L'istruzione dei procedimenti penali iniziata anteriormente al 1° gennaio 1914, è proseguita e compiuta con le norme del nuovo Codice.

Il giudice istruttore compie con le stesse norme tutte le istruzioni da lui iniziate anteriormente a tale data, anche quando trattisi di reati per i quali secondo il nuovo Codice debba procedersi per citazione diretta.

La comunicazione degli atti ai difensori menzionata nell'art. 192 del Codice deve effettuarsi anche per gli atti d'istruzione compiuti prima del 31 dicembre 1913.

65. — All'imputato, che si trovi in istato di custodia preventiva, si applicano le disposizioni del Codice abrogato circa la libertà personale in quanto siano più favorevoli.

66. — I procedimenti penali, nei quali anteriormente al 1° gennaio 1914 sia stato spedito decreto di citazione o sia stata pronunciata ordinanza o sentenza di rinvio, sono portati a dibattimento avanti l'autorità giudiziaria competente a norma degli articoli 14, 15 e 16 del nuovo Codice. Si ha come non avvenuta la citazione avanti autorità diversa.

Il pubblico ministero provoca dalla sezione di accusa o dal giudice istruttore sentenza di rinvio, qualora trattisi di reato che debba essere portato a giudizio della Corte di assise, ovvero a quello del tribunale o del pretore in seguito ad istruzione formale; redige l'atto di accusa o la richiesta di citazione, se il reato debba essere portato per citazione diretta al giudizio della Corte di assise o del tribunale.

67. — Nei procedimenti penali per i quali i dibattimenti siano già aperti, o rimandati, o che si trovino in opposizione o in appello al 1° gennaio 1914, la competenza è mantenuta in conformità alle norme del Codice abrogato.

68. — Le azioni civili per liquidazione di danni in base a sentenze penali pronunciate anteriormente al 1° gennaio 1914 si propongono avanti il giudice civile menzionato negli articoli 430, primo capoverso, e 432, capoverso, del nuovo Codice.

69. — Le rimessioni di procedimenti per motivi di legittimo sospetto o di sicurezza pubblica, ordinate anteriormente al 1° gennaio 1914, conservano la loro efficacia se l'autorità alla quale il procedimento fu rimesso sia competente per materia a norma del nuovo Codice.

70. — I giudizi di prima cognizione, di appello, di cassazione, quelli di opposizione o di revisione per reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1914 sono regolati dalle disposizioni del nuovo Codice.

Le eccezioni di nullità degli atti compiuti nell'istruzione o nel giudizio, o delle sentenze pronunciate fino al 31 dicembre 1913 sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del Codice abrogato.

71. — Se nella istruzione intorno a un reato commesso anteriormente al 1° gennaio 1914 un determinato accertamento abbia formato oggetto di perizia con le norme del precedente Codice, il pubblico ministero e le parti possono domandare la citazione del perito o dei periti già sentiti, affinchè diano schiarimenti nel dibattimento. L'imputato, o gli imputati possono scegliere altro perito e chiederne la citazione nel giudizio, facendone domanda nel termine stabilito nel secondo capoverso dell'art. 367 del nuovo Codice.

Il presidente, o il pretore, rimanda il dibattimento e stabilisce il termine perentorio entro il quale il nuovo perito deve esaminare la perizia eseguita, procedere alle operazioni, ove occorra e sia possibile, e adempiere l'incarico. Il presidente richiede il giudice istruttore per gli atti relativi; il pretore li compie per i reati di sua competenza.

Se fra più imputati non vi sia accordo nella scelta del perito, la nomina è fatta dal presidente, o pretore, fra quelli da loro indicati. Se l'imputato non proponga l'istanza, o non sia presente al giudizio, la istanza medesima e la scelta del perito possono essere fatte dalla persona civilmente responsabile.

Qualora nel dibattimento appariscano circostanze presumibilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente perizia, o il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia, il pubblico ministero e le parti, se il giudice non provveda di ufficio, possono valersi delle facoltà concedute nella prima parte di questo articolo.

72. — Nei procedimenti menzionati negli articoli precedenti gli atti già compiuti con le norme del codice abrogato conservano la loro validità originaria.

73. — Le facoltà e le condizioni per appellare o ricorrere per Cassazione, ovvero per proporre opposizione, sono regolate dalla legge vigente al tempo nel quale il provvedimento è stato pronunciato.

Se al 1° gennaio 1914 non sia scaduto il termine di impugnazione ordinario, o accresciuto a norma della prima parte del seguente articolo 75, si osserva il termine stabilito dal nuovo Codice, in quanto sia più favorevole all'imputato.

74. — Le sentenze di condanna pronunciate anteriormente al 1° gennaio 1914 sono eseguite nelle forme e nei modi stabiliti dal nuovo Codice.

75. — I termini perentorî che scadono dal 22 dicembre 1913 a tutto il 10 gennaio 1914 sono accresciuti di dieci giorni.

Il termine stabilito nella prima parte dell'art. 280 del nuovo Codice decorre dal giorno della attuazione di questo. Dal predetto giorno decorrono egualmente i termini stabiliti nell'art. 325 e nella prima parte dell'art. 327, i quali potranno essere prorogati a norma dell'art. 326.

76. — Le regole stabilite nell'art. 4 del Codice circa l'autorità della cosa giudicata civile sono osservate anche in relazione alle sentenze civili pronunciate anteriormente al 1° gennaio 1914. Quelle stabilite negli articoli 6, 12 e 13 circa l'autorità della cosa giudi-

cata penale si applicano alle sentenze penali pronunciate dal 1° gennaio 1914.

### Disposizione finale.

77. — Con altri Nostri decreti saranno date le disposizioni regolamentari necessarie per la esecuzione del Codice di procedura penale e delle norme contenute nel presente decreto, in conformità di quanto è prescritto nell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 598.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero* 1177 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

## VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1912, n. 598, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare, non più tardi del 31 dicembre 1912, il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia, allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni, che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risultassero necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti;

Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1348, con la quale fu prorogato fino al 1° marzo 1913 il termine per la pubblicazione del Codice predetto;

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1913, n. 127, con cui fu approvato il testo definitivo del Codice di procedura penale e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1914;

Visto l'art. 77 dell'altro Nostro decreto in data d'oggi n. 1176 col quale sono state approvate le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie per il predetto Codice;

Ritenuta la necessità di stabilire le disposizioni regolamentari menzionate nel citato art. 77;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### CAPO I.

### Norme generali

1. — Gli atti d'istruzione possono farsi anche nei giorni festivi.

2. — La direzione, la corrispondenza e la distribuzione del servizio dell'ufficio d'istruzione, ove siano applicati uno o più giudici appartengono al giudice istruttore, il quale può sempre richiamare a sè il processo, o un atto qualunque, o incaricare altro dei giudici applicati di procedere alla relativa istruzione.

3. — La sezione di accusa si aduna almeno una volta la settimana ed anche più spesso, se occorra.

La distribuzione del servizio tra i suoi componenti è regolata da chi la presiede.

4. — Le segreterie delle procure generali e delle procure regie si aprono e chiudono al pubblico nelle ore che sono stabilite a norma dell'art. 117 del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

### Sezione I.

### Della comunicazione e della trasmissione degli atti giudiziari

5. — Per la comunicazione e trasmissione degli atti giudiziari si osservano queste norme:

*a)* la comunicazione degli atti al presidente, o al pretore per i provvedimenti che questi debbono emettere è fatta dal cancelliere.

La trasmissione dall'ufficio del pubblico ministero alle Corti, ai tribunali, ai presidenti e ai giudici è eseguita a mezzo della segreteria che ne fa annotazione in appositi registri;

*b)* le sentenze, le ordinanze della sezione di accusa, del giudice istruttore e del pretore, sono trasmesse al procuratore generale o al procuratore del Re a cura del cancelliere della Corte, del tribunale o della pretura, che della partecipazione fa annotazione in fine dell'atto e in apposito registro.

Le sentenze di proscioglimento pronunciate dal presidente della Corte di assise sono trasmesse per estratto dal cancelliere della Corte a quello del tribunale, perchè le inscriva in apposito registro;

*c)* le sentenze, le ordinanze e i decreti relativi a detenuti, in quanto riguardano la libertà personale, la chiusura dell'istruzione e del giudizio, sono partecipate per estratto dal cancelliere all'autorità preposta allo stabilimento carcerario acciò ne sia fatta menzione nei relativi registri.

Sono partecipati altresì alla stessa autorità, appena abbiano avuto luogo, il deposito dell'atto di accusa, il deposito degli atti a norma dell'art. 267 del Codice, l'ordine di citazione rilasciato dal pretore e la richiesta di citazione fatta dal pubblico ministero.

### Sezione II.

### Delle cose sequestrate

6. — Pel deposito e la custodia delle cose sequestrate si osservano le seguenti norme:

*a)* le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale il cancelliere indica il cognome e nome della persona cui appartengono e quello dell'imputato, se siano noti, le trasmissioni alle Corti, ai tribunali o alle preture, e le restituzioni:

*b)* se le cose sequestrate siano oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito menzionate nell'art. 263 del Codice penale, o titoli al portatore, si procede, appena pervengono alla cancelleria della Corte o del tribunale, al riconoscimento di esse, osservate le disposizioni dell'art. 244 del Codice di procedura penale; indi si sigillano nuovamente, a meno che il giudice ordini il deposito nell'ufficio postale del denaro che non reputi necessario conservare nella identica specie. Il riconoscimento è fatto dal pretore se tali cose pervengano alla cancelleria della pretura.

Alla stessa verificazione si procede per ogni altra cosa sequestrata, quando i sigilli appariscano rotti o alterati.

Il processo verbale è unito agli atti del procedimento;

*c*) le cose sequestrate non possono rimuoversi dalla cancelleria, tranne nei casi stabiliti dalla legge.

Appena pronunciata la sentenza nel dibattimento, esse sono nuovamente sigillate e depositate.

Sezione III.

## Degli atti, dei fascicoli e dei volumi processuali.

7. — Per gli atti, fascicoli e volumi processuali si osservano le seguenti norme:

*a*) i fogli degli atti preliminari e delle produzioni si numerano e se ne dichiara il numero dal cancelliere o dal difensore;

*b*) ogni volume deve avere una copertina, sulla quale è indicato il nome, cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono, con la dichiarazione se siano presentate volontariamente o sequestrate e con l'indicazione del numero del ruolo al quale il procedimento è iscritto, se la presentazione ha luogo in dibattimento;

*c*) ogni volume degli atti dell'istruzione deve contenere l'indice degli atti e delle produzioni che vi si contengono, l'elenco degli oggetti costituenti corpo di reato, la nota delle spese del procedimento, il certificato di nascita dell'imputato, il certificato del casellario secondo le disposizioni dell'art. 621 del Codice, i documenti menzionati nell'art. 5 delle norme di attuazione approvate con R. decreto in data d'oggi, e la copia autentica della sentenza, se sia stata pronunziata. Nell'istruzione formale il giudice istruttore unisce agli atti il compendio del procedimento, ossia una breve esposizione del fatto con l'indicazione succinta delle prove raccolte, delle fonti da cui sono state tratte e dei corrispondenti fogli del processo. Il compendio non occorre quando gli atti sono trasmessi dal procuratore del Re al procuratore generale in conformità del primo capoverso dell'art. 235 del Codice.

Se vi sia stato giudizio, deve unirsi oltre il verbale del dibattimento l'estratto della sentenza autenticato dal cancelliere.

Al volume degli atti del procedimento per i reati di competenza del pretore si unisce il fascicolo contenente gli atti di esecuzione, menzionato nell'art. 17, lettera *c*), di queste norme.

Sezione IV.

## Dei ruoli e dei decreti di citazione

8. — Per i dibattimenti avanti i tribunali e le Corti, esclusi i procedimenti per citazione direttissima, si forma il ruolo ogni quindici giorni dal presidente in concorso del pubblico ministero. Per i giudizi di appello il presidente designa nello stesso tempo il relatore.

Nel ruolo debbono essere inscritti prima di ogni altro i procedimenti riflettenti persone detenute e quelli che sono urgenti per loro natura o per disposizione di legge.

Il ruolo firmato dal presidente e vidimato dal pubblico ministero è pubblicato dal cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la quindicina cui si riferisce, mediante affissione di copia nel vestibolo della sala di udienza.

9. — Per la formazione del ruolo per i giudizi di Corte di assise si osservano le seguenti norme:

nel caso preveduto nell'art. 75 della legge sull'ordinamento giudiziario il ruolo è formato dal primo presidente sentito il pubblico ministero;

nel caso preveduto nell'art. 77 della stessa legge i due presidenti formano un progetto di ruolo, sul quale provvede il primo presidente, a norma dello stesso articolo;

negli altri casi il ruolo è formato e sottoscritto dal presidente della Corte di assise, d'accordo col procuratore generale dal quale è vidimato.

Se vi sia dissenso tra il presidente della Corte di assise e il procuratore generale, su richiesta di quest'ultimo, provvede il primo presidente.

Il ruolo è pubblicato dal cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la sessione, mediante affissione nel vestibolo della sala di udienza della Corte di assise e della Corte di appello.

10. — Per le citazioni si osservano le seguenti norme:

*a*) il decreto di citazione con la trascrizione dell'art. 210 del Codice penale è rimesso al pubblico ministero con un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi, perchè l'ufficiale giudiziario faccia su di essi la notificazione:

*b*) il giudice istruttore, il pubblico ministero, o il pretore, qualora si citino come testimoni, o come imputati non arrestati, carabinieri reali, altri militari in attività di servizio, impiegati dipendenti da pubbliche amministrazioni, ne danno preventivo avviso ai rispettivi capi, perchè questi possano dare le opportune disposizioni circa la comparizione delle persone citate.

L'avviso non è dato, se la citazione abbia luogo in un procedimento per direttissima, o se a motivo di urgenza sia fatta verbalmente.

Capo II.

## Norme generali per il dibattimento

Sezione I.

## Degli ufficiali giudiziari

11. — L'assistenza degli ufficiali giudiziari al dibattimento è regolata nel modo seguente:

*a*) ad ogni pretura, tribunale o Corte sono destinati uno o più ufficiali giudiziari per il servizio delle udienze e per le citazioni.

All'uopo ogni giorno uno di essi si presenta all'ufficio del pubblico ministero o al pretore per le comunicazioni occorrenti;

*b*) l'ufficiale giudiziario di servizio si trova nella sala un'ora prima che incominci l'udienza. Ha preciso dovere di impedire qualunque concerto fra i testimoni escussi e quelli da sentire e fra le persone estranee e i testimoni durante il dibattimento; mantiene sotto la direzione del presidente o del pretore l'ordine dell'udienza.

Quando il presidente della Corte di assise, la Corte, o il tribunale, entrano nella sala di udienza, ne dà annunzio ad alta voce e quando si ritirano nella Camera di Consiglio, li precede fino alla porta e resta nella sala di udienza a disposizione del pubblico ministero.

Sezione II.

## Dei preliminari del dibattimento.

12. — Prima che cominci il dibattimento si osservano le seguenti norme:

*a*) la Corte, il presidente della Corte di assise, il tribunale, o il pretore, prende posto nella sala d'udienza dopo che l'imputato e il pubblico sono entrati;

*b*) se il dibattimento per qualunque motivo non possa incominciare nel giorno stabilito è differito ad altro giorno prossimo, e ne è dato avviso alle parti, ai difensori e ai testimoni dal cancelliere, il quale ne fa menzione nel processo verbale;

*c*) i testimoni citati devono trovarsi presenti all'apertura del dibattimento.

Se questo debba proseguire per più giorni e i testimoni siano molti, il presidente, o il pretore, previo accordo col pubblico ministero e sentiti i difensori delle parti, prescrive che in ogni giorno ne compariscano alcuni.

Sezione III.

## Dell'ordine del dibattimento e di alcuni provvedimenti ad esso relativi

13. — Nel dibattimento si osservano le seguenti norme:

*a)* al dibattimento si procede secondo l'ordine del ruolo, salvo che per circostanze speciali di urgenza il presidente, sentito il pubblico ministero, prescriva darsi la precedenza ad alcuno dei procedimenti inscritti in esso. Il provvedimento non è dato qualora possano derivarne maggiori spese per il soggiorno dei testimoni.

Per la Corte di cassazione gli affari urgenti sono inscritti nel ruolo tenuto dal cancelliere, in seguito a decreto del primo presidente.

Si considerano affari urgenti i ricorsi contro le sentenze della sezione di accusa, o contro le sentenze od ordinanze riguardanti la libertà personale dell'imputato e le requisitorie del pubblico ministero;

*b)* nel dibattimento è vietato di fare interruzioni o di dare suggerimenti all'imputato, ai testimoni, periti o interpreti, e di fare segni di approvazione o di disapprovazione;

*c)* se il testimonio, o il perito o interprete, citato al dibattimento, chiede un'indennità, il presidente o pretore ne fa la tassazione in fine dell'atto a termini della relativa tariffa;

*d)* le richieste alla forza pubblica perchè gli imputati siano condotti all'udienza sono fatte dal pubblico ministero, o pretore; quelle occorrenti nelle udienze dal presidente, o pretore, e dal pubblico ministero quando l'autorità giudiziaria sia in Camera di consiglio;

*e)* le decisioni che prescrivono la scarcerazione dell'imputato sono eseguite a cura del pubblico ministero, o del pretore;

*f)* il cancelliere della Corte di assise all'apertura del dibattimento distribuisce al presidente, al pubblico ministero e ai giurati copia della enunciazione del fatto attribuito all'imputato, con la indicazione del nome, cognome e altre qualità personali dell'imputato e delle liste dei testimoni;

*g)* il cancelliere che assiste alla udienza inscrive in apposito elenco il dispositivo delle sentenze pronunciate dal tribunale o dalla Corte e, dopo avervi fatto apporre il *visto* dal pubblico ministero che interviene nel dibattimento, lo comunica al segretario o ad altro funzionario della segreteria a ciò delegato.

CAPO III.

## Dei verbali di dibattimento e delle sentenze

14. — Per i verbali di dibattimento e per le sentenze si osservano le seguenti norme:

*a)* il presidente, o il pretore, e il pubblico ministero vigilano alla esatta e pronta compilazione dei verbali di udienza e curano che da essi risulti il completo adempimento di tutte le formalità prescritte nel Codice. È loro speciale dovere di assicurarsi che i verbali siano compilati per intero terminato il relativo giudizio;

*b)* gli originali delle sentenze sono conservati in apposito registro e depositati nella cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza, o nella cancelleria del tribunale se la Corte di assise sia stata convocata in città nella quale non vi sia Corte di appello;

*c)* il procuratore del Re trasmette ogni quindici giorni al procuratore generale un elenco e una copia delle sentenze del tribunale; il pretore rimette entro dieci giorni copia delle sentenze al procuratore del Re, che dopo averle esaminate le deposita nella cancelleria del tribunale.

CAPO IV.

## Norme relative alla esecuzione delle sentenze e decreti penali di condanna

15. — L'autorità competente per la esecuzione della sentenza, o del decreto penale di condanna non può, di regola, delegare altra autorità a procedervi, ma vi provvede direttamente e vigila che gli atti relativi siano sollecitamente compiuti.

16. — Il cancelliere, nel giorno in cui la sentenza o il decreto diviene esecutivo, o al più tardi nel giorno successivo, trasmette al pubblico ministero o al pretore competente l'estratto autentico della sentenza o decreto e un certificato attestante che non fu prodotta impugnazione o richiesta di dibattimento. Il cancelliere della Corte di cassazione trasmette l'estratto della sentenza soltanto nei casi preveduti nell'art. 555, primo capoverso, del Codice.

Nessun processo può essere mandato in archivio se non risulti dal processo stesso che l'estratto sia stato trasmesso a norma di quanto è disposto in questo articolo.

17. — Il segretario della procura generale, il segretario della Regia procura, o il cancelliere della pretura, procede alle seguenti operazioni:

*a)* eseguiti i necessari accertamenti inscrive ciascuna condanna. L'inscrizione è fatta dal segretario nel registro dell'esecuzione, tranne per le condanne a pene pecuniarie o per le condanne condizionali, le quali sono inscritte nel registro generale dei reati e poi trasportate in quello delle esecuzioni delle sentenze, nel caso che la pena sia commutata o la sospensione della condanna sia revocata.

L'inscrizione è fatta dal cancelliere nel registro generale degli affari penali, o in quello delle esecuzioni nel caso preveduto nell'art. 23, secondo capoverso, di queste norme;

*b)* inscrive il provvedimento dell'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna nei registri indicati nella precedente lettera *a)*;

*c)* forma un fascicolo, che ha un numero progressivo corrispondente a quello del registro. Nel fascicolo raccoglie, oltre l'estratto autentico della sentenza o decreto, tutti gli atti riguardanti l'esecuzione, l'istruzione della domanda per grazia, i relativi provvedimenti di sospensione dell'esecuzione e la proposta di assegnazione alla casa di pena. Tutti gli atti sono elencati nella copertina del fascicolo;

*d)* richiede il certificato penale del condannato, quando occorra per la determinazione del cumulo giuridico delle pene, o per la revoca della condanna, della grazia o dell'indulto condizionale;

*e)* cura che l'autorità incaricata dell'arresto restituisca, immediatamente dopo che le sia pervenuto l'ordine di cattura, la ricevuta allo stesso annessa, firmata da chi la restituisce;

*f)* ricevuto il processo verbale, o avuta in altro modo notizia dell'arresto, presenta gli atti al pubblico ministero, o al pretore, affinchè sia provveduto secondo le circostanze al computo della pena. Egualmente opera nel caso in cui l'arrestato abbia appellato contro la sentenza di condanna;

*g)* inscrive in apposito modulo, sottoscritto dal pubblico ministero, o dal pretore, la quantità concreta della pena e la data in cui essa termina; e trasmette il modulo, dopo fattane annotazione nel fascicolo, al direttore dello stabilimento carcerario ove trovasi il condannato.

Comunica altresì al direttore le riduzioni di pena per riforma della sentenza, o per grazia, indulto o remissione, e i provvedimenti di cumulo, perchè sia conosciuto il nuovo termine della pena. Il direttore provvede alla scarcerazione senza ulteriore ordine del pubblico ministero, o del pretore, salvo che il condannato sia detenuto per altro motivo.

CAPO V.

## Norme relative alle persone arrestate

Sezione I.

### Delle formalità per l'ammissione negli stabilimenti carcerari e del registro d' iscrizione

18. — Per la consegna degli arrestati e per il registro in cui essa deve inscriversi si osservano queste disposizioni:

*a)* il pubblico ufficiale preposto allo stabilimento carcerario non può ricevervi nè ritenervi alcuna persona se non in forza di un mandato di arresto o di cattura, di ordinanza di cattura, di ordine scritto del pretore, del giudice istruttore, o del procuratore del Re, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

*b)* il mandato, o l'ordine esibito è trascritto nel registro di matricola e della consegna è redatto processo verbale, copia del quale è data a chi ha consegnato l'arrestato;

*c)* del deposito è fatto immediatamente rapporto al procuratore del Re, al giudice istruttore che rilasciò il mandato;

*d)* l'autorità preposta allo stabilimento carcerario tiene un registro a matricola, a pagine numerate, vidimato dal procuratore del Re, o dal pretore, per gli stabilimenti esistenti nelle rispettive sedi e che ha in fine la indicazione del numero delle pagine che lo compongono.

Nel registro si scrivono, in ordine progressivo, il nome, cognome, il luogo di nascita, l'età, lo stato delle persone che si ricevono, il nome dei genitori, i contrassegni personali, il giorno dell'entrata nello stabilimento, il tempo e il luogo dell'arresto con la indicazione del mandato, della sentenza o dell'ordine, in forza del quale fu proceduto all'arresto, dell'autorità a disposizione della quale è l'arrestato, e del nome degli agenti che lo consegnarono. Vi sono pure inscritti la data della uscita dallo stabilimento e l'ordine o la sentenza che la prescrive.

Sezione II.

### Del regime delle persone arrestate

19. — Il regime cui sono sottoposte le persone arrestate è il seguente:

I detenuti sottoposti a procedimento sono tenuti separati dai condannati. Gli imputati di uno stesso reato sono tenuti, possibilmente, separati fra loro.

I detenuti minori degli anni diciotto sono tenuti separati dagli adulti e durante la notte sono sempre segregati.

Contro i detenuti è vietata qualsiasi restrizione non consentita dal regolamento.

Le persone arrestate, qualora siano inferme, possono nei casi di evidente necessità essere rinchiuse in un ospedale o nella loro abitazione, quando sia ordinato dal giudice istruttore durante l'istruzione formale, dal pubblico ministero durante l'istruzione sommaria, o dal giudice che procede o deve procedere al giudizio, con l'osservanza delle cautele che siano prescritte per la loro custodia.

Il provvedimento è revocato dalla stessa autorità appena cessato il bisogno.

Durante l'istruzione e fino che non sia pronunciata sentenza in giudizio il permesso di colloquio delle persone arrestate con parenti o amici, quando non vi siano ragioni in contrario, è dato dal pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria del tribunale, o della Corte che procede alla istruzione o deve procedere al giudizio, o dal pretore se *trattisi* di persone arrestate per reati di sua competenza.

Il permesso è dato per iscritto ed è conservato dall'autorità preposta allo stabilimento carcerario.

La persona consegnata in uno stabilimento carcerario secondo le disposizioni del precedente articolo 18, lettera *a)*, non può esserne dimessa se non in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o ordine di altra autorità competente.

CAPO VI.

## Vigilanza e visite agli stabilimenti carcerari

20. — Per la vigilanza sulle persone arrestate e per le visite dell'autorità giudiziaria negli stabilimenti carcerari si osservano queste norme:

*a)* nel caso di morte o di evasione di persone arrestate, l'autorità preposta allo stabilimento carcerario ne dà sollecitamente notizia al procuratore del Re o al pretore del luogo ove ha sede lo stabilimento e al giudice istruttore che procede alla istruzione;

*b)* il presidente della Corte di assise almeno una volta nel corso di ogni sessione, il giudice istruttore o il pretore almeno una volta ogni mese visitano le persone sottoposte a procedimento, detenute negli stabilimenti carcerari posti, rispettivamente, nelle sedi di Corte di appello, di tribunale o pretura; sentono altresì le persone condannate qualora ne facciano richiesta. Fanno relazione delle visite compiute al procuratore generale della Corte di appello;

*c)* il pubblico ministero e il pretore prendono cura perchè siano eseguite le disposizioni regolamentari riguardanti le persone arrestate e perchè non si usino contro di esse rigori non consentiti dai regolamenti.

CAPO VII.

## Dei registri dei cancellieri

21. — Le dichiarazioni di impugnazione della sentenza ed ordinanza, ricevute nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata sono inscritte nel registro generale delle cause, o in quello degli affari penali, se trattisi di ordinanza o decreto pronunciato dal pretore.

Le dichiarazioni d'impugnazione proposte a norma dell' articolo 129, primo capoverso, del Codice sono inscritte in apposito registro.

22. — Sono istituiti, in conformità di moduli da determinarsi con decreti Ministeriali:

*a)* il registro generale degli affari penali;

*b)* il registro delle dichiarazioni d'impugnazione, menzionato nel capoverso del precedente articolo.

Sono modificati nella stessa maniera:

*a)* il registro generale dei reati;

*b)* il registro delle esecuzioni delle sentenze;

*c)* il registro degli atti d'istruzione.

23. — Sono aboliti i seguenti registri delle segreterie delle procure generali e delle procure regie:

*a)* registro delle grazie condizionali;

*b)* registro delle condanne condizionali;

*c)* registro delle domande di grazia;

*d)* registro delle scadenze delle pene;

*e)* registro dei detenuti giudicabili.

Sono pure aboliti i seguenti registri delle preture:

*a)* registro delle cause penali;

*b)* registro delle dichiarazioni di appello e di ricorso;

*c)* registro delle condanne condizionali;

*d)* registro della esecuzione delle sentenze.

Tutte le notizie relative alla esecuzione delle sentenze o decreti penali di condanna sono inscritte nel registro degli affari penali.

Il ministro della giustizia può autorizzare i cancellieri delle preture urbane a tenere due distinti registri in uno dei quali s'inscriva soltanto l'esecuzione delle sentenze o decreti penali di condanna.

24. — I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti devono tenere, oltre gli altri registri prescritti in materia penale, i seguenti:

1. I cancellieri delle preture:
   a) registro generale degli affari penali;
   b) registro degli atti d'istruzione;
   c) registro d'inserzione delle sentenze.

I cancellieri delle preture urbane devono tenere i registri di cui alle lettere a), c).

2. I cancellieri dei tribunali devono tenere:
   a) registro generale delle cause penali;
   b) registro degli appelli dalle sentenze del pretore;
   c) registro gen rale del giudice istruttore;
   d) registro delle richieste;
   e) registro d'inserzione delle sentenze.

3. I cancellieri delle Corti di appello devono tenere:
   a) registro generale della sezione di accusa;
   b) registro d'inserzione delle sentenze della sezione di accusa;
   c) registro dei processi in appello dalle sentenze dei tribunali.

4. I cancellieri delle Corti di assise devono tenere:
   a) registro generale delle Corti di assise;
   b) registro d'inserzione delle sentenze.

In tutte le cancellerie è tenuto apposito registro (mod. 18) nel quale sono notate in ordine strettamente cronologico tutte le dichiarazioni di appello o di ricorso e le presentazioni dei motivi.

*Disposizione finale.*

Il titolo III « Disposizioni relative al Codice di procedura penale » del regolamento generale giudiziario, approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

***Il numero* 1178 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto***:

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 20 giugno 1912, n. 598, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare, non più tardi del 31 dicembre 1912, il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia. allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni, che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risultassero necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti;

Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1348, con la quale fu prorogato fino al 1° marzo 1913 il termine per la pubblicazione del Codice predetto;

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1913, n. 127, con il quale fu approvato il testo definitivo del Codice di procedura penale e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1914;

Visto l'art. 77 dell'altro Nostro decreto in data d'oggi n. 1176 col quale sono approvate le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie per il predetto Codice;

Visto l'art. 7 della legge 25 marzo 1905, n. 77, per l'ordinamento del casellario giudiziale;

Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni regolamentari concernenti il servizio del casellario giudiziale con quelle del nuovo Codice di procedura penale, con le norme d'attuazione su indicate e con quelle vigenti per la statistica giudiziaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## NORME GENERALI

Art. 1.

Il servizio del casellario giudiziale è affidato:

a) agli uffici esistenti presso i tribunali civili e penali, secondo le norme stabilite nel libro IV titolo IV capo 1° del Codice di procedura penale;

b) all'ufficio del casellario centrale, istituito nel Ministero di grazia e giustizia con l'art. 7 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

Art. 2.

L'ufficio del casellario giudiziale presso ciascun tribunale raccoglie e conserva l'estratto delle sentenze pronunciate in materia penale, civile e commerciale, dei decreti penali di condanna e dei provvedimenti enumerati nell'art. 619 del Codice di procedura penale, concernenti cittadini italiani nati nel circondario del tribunale.

Gli estratti delle decisioni e dei provvedimenti suindicati concernenti stranieri, anche se abbiano ottenuta la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini nati all'estero o dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita nel Regno, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.

Art. 3.

I certificati riferibili alle decisioni o ai provvedimenti indicati nell'articolo precedente, richiesti e consentiti dalla legge, per le ragioni, alle persone e nei limiti in essa specificati, sono rilasciati esclusivamente dal competente ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale penale.

Art. 4.

L'ufficio del casellario centrale nel Ministero di grazia e giustizia raccoglie e conserva l'estratto di tutte le decisioni e dei provvedimenti indicati nell'art. 2, vigila e provvede al regolare andamento degli uffici locali, fornisce gli elementi principali per la statistica giudiziaria, e gli altri dati che interessino la pubblica amministrazione.

Il ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'esecuzione delle sentenze penali di condanna anche per mezzo dell'ufficio del casellario centrale.

Art. 5.

L'inscrizione nel casellario delle decisioni e dei provvedimenti in-

dicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 619 del Codice di procedura penale è fatta per estratto su cartellini aventi la forma e le dimensioni che saranno all'uopo stabilite.

Ogni cartellino è personale e deve contenere in caratteri chiari e leggibili l'indicazione del cognome e nome, soprannome, paternità, maternità, data e luogo di nascita della persona cui si riferisce nonchè di tutte le altre qualità personali che valgano a identificarla.

Se il cognome sia preceduto da particella separata, l'intestazione nel cartellino è fatta cominciando da questa.

Le notizie delle quali è fatta menzione nel 2° e nel 3° capoverso del medesimo art. 619 del Codice di procedura penale e le altre, che non possono essere trascritte nel cartellino al momento della sua formazione, vi saranno successivamente aggiunte desumendole dai fogli complementari.

Art. 6.

Per il servizio del casellario sono prescritti i seguenti registri:

*a)* un prontuario cronologico presso ciascuna procura del Re;

*b)* un repertorio alfabetico di controlleria;

*c)* un registro per la spedizione dei certificati;

*d)* un registro per le rettifiche presso la cancelleria di ciascun tribunale.

Per la trasmissione dei cartellini, dei fogli complementari e di ogni altro documento del casellario si fa uso di una nota di accompagnamento.

## Formazione e trasmissione dei cartellini

Art. 7.

Ogni cancelliere o altro funzionario avente attribuzioni equivalenti presso qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria o speciale deve trascrivere sui cartellini l'estratto delle sentenze pronunciate in materia penale e dei decreti di condanna non più tardi del decimo giorno da quello in cui siano divenute irrevocabili.

Se la sentenza sia stata impugnata con qualsiasi gravame, la compilazione del cartellino spetta al cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione irrevocabile in sede d'appello, d'opposizione o di rinvio.

Sono irrevocabili i decreti di condanna divenuti esecutivi in conformità alle disposizioni della 1ª parte dell'art. 310 e del capoverso dell'art. 301 del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 437, 498 capoverso e 514 del Codice di procedura penale la compilazione del cartellino è fatta non più tardi del decimo giorno da quello in cui il giudice ha ordinato la esecuzione della sentenza impugnata.

Art. 9.

Il cancelliere della Corte di cassazione, non più tardi del quinto giorno da quello in cui fu proferita la sentenza con la quale venne respinto o dichiarato inammissibile un ricorso, o preso atto della fatta rinunzia, provvede alla restituzione degli atti del processo al cancelliere presso la Corte, il tribunale o il pretore, che pronunciò la decisione impugnata.

Il cancelliere presso la Corte, il tribunale o il pretore, non più tardi del quinto giorno da quello in cui ricevette gli atti del procedimento, compila il cartellino per il casellario; e, ove la esecuzione della sentenza spetti ad altra autorità giudiziaria, trasmette nello stesso termine gli atti alla medesima.

Ove la Corte di cassazione abbia annullato, senza rinvio, la impugnata decisione o per estinzione dell'azione penale o per altra causa, il cancelliere della Corte di cassazione procede, non più tardi del decimo giorno da quello della pronuncia, alla compilazione del cartellino.

Art. 10.

I cartellini riferibili alle sentenze di condanna pronunciate in contumacia dalla Corte di assise, non soggette ad opposizione, devono essere compilati non più tardi del decimo giorno da quello in cui esse vennero proferite.

I cartellini relativi alle sentenze civili e commerciali menzionate nei nn. 2 e 3 dell'art. 619 del Codice di procedura penale devono essere compilati non più tardi del decimo giorno da quello in cui esse passarono in giudicato.

Art. 11.

Quando un commerciante è considerato fallito ai termini dell'articolo 39, ultimo capoverso della legge 24 maggio 1903, n. 197, il pretore ne dà comunicazione al presidente del tribunale, il quale, eseguite le opportune verificazioni, dispone per la compilazione del cartellino agli effetti dell'art. 619 n. 3 del Codice di procedura penale.

Questo cartellino deve essere redatto, entro dieci giorni, dalla cancelleria del tribunale.

Art. 12.

Ogni cartellino è compilato in due esemplari, l'uno destinato per l'ufficio del casellario centrale, l'altro per l'ufficio del casellario presso il tribunale competente.

Esso è formato in base agli atti e ai documenti della causa ed è sottoscritto dal funzionario che lo ha esteso.

Della formazione del cartellino è fatta menzione in margine all'originale della decisione di cui trattasi, nella copia di essa da unire agli atti processuali e nel registro generale dei procedimenti.

Art. 13.

Per ogni sentenza penale di condanna per delitto, pronunciata contro uno straniero, è formato un terzo esemplare del cartellino da comunicarsi al Governo dello Stato estero in conformità a le vigenti convenzioni internazionali o per reciprocità.

Art. 14.

Oltre ai cartellini indicati negli articoli precedenti, vengono compilati per uso dei casellari locali cartellini di richiamo nei quali sono indicati:

*a)* per le donne maritate o vedove il cognome del marito;

*b)* per coloro che siano usualmente chiamati con un soprannome o con un pseudonimo il soprannome o pseudonimo.

Art. 15.

All'esemplare del cartellino destinato all'ufficio del casellario centrale deve essere unita una scheda contenente il cognome, nome e soprannome, paternità, maternità, luogo e data di nascita della persona designata.

Art. 16.

Se più siano i titoli d'imputazione attribuiti ad una stessa persona in una medesima sentenza ne è data nel cartellino separata notizia, trascrivendo le imputazioni nello stesso ordine seguito nella decisione.

Art. 17.

Le notizie personali indicate nel primo capoverso dell'art. 5 sono desunte dal certificato di nascita, che, ove non fosse allegato agli atti processuali, sarà all'uopo richiesto.

Art. 18.

Il cartellino appena formato e sottoscritto dal cancelliere, e, in ogni caso, non più tardi delle ventiquattr'ore, è presentato al giudice che ha pronunciato la decisione o il provvedimento, e, ove si tratti di tribunali o di Corti, al presidente del tribunale o della Corte o al magistrato che fosse da lui delegato, il quale ne verifica la regolarità e, approvandolo, vi appone la sua firma.

I cartellini, nello stesso termine prescritto per la loro compilazione, sono spediti al procuratore del Re presso il tribunale del circondario in cui l'individuo è nato, e, se trattasi di stranieri, anche se abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, o di cittadini nati all'estero o dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita nel Regno, sono spediti al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

Art. 19.

Ogni cancelliere, o altro funzionario avente attribuzioni equivalenti presso qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria o speciale, compila e trasmette all'ufficio del casellario centrale un elenco trimestrale nominativo, in cui sono trascritte, giorno per giorno, in ordine di data, e senza attendere che siano trascorsi i termini per l'interposizione dei gravami, tutte le decisioni e i provvedimenti menzionati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 619 del Codice di procedura penale.

Copia dell'elenco trimestrale è conservata presso l'ufficio giudiziario che l'ha compilato.

## Casellari locali

—

Art. 20.

Il procuratore del Re, al quale sono trasmessi i cartellini secondo l'art. 18, ne accerta il numero e la regolarità, verifica che non concernano persone nate in altro circondario, li fa registrare nel prontuario cronologico curando che il numero progressivo di esso sia riprodotto su entrambi gli esemplari e provvede perchè questi siano consegnati o spediti rispettivamente all'ufficio del casellario locale e a quello del casellario centrale.

Il procuratore del Re presso il tribunale di Roma, nel caso che il cartellino si riferisca a stranieri condannati per delitto, si assicurerà altresì che all'esemplare destinato al casellario centrale sia unito il terzo esemplare per la esecuzione di quanto è disposto nell'art. 13.

La trasmissione dei cartellini all'ufficio centrale è fatta ogni otto giorni a partire dall'otto gennaio di ogni anno.

Art. 21.

I cartellini si conservano entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente, in posizione verticale e in ordine alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, e, occorrendo, anche al nome del padre e al cognome e nome della madre; e sono disposti in modo che, scorrendoli, possano facilmente leggersi il nome e l'anno scritti a grossi caratteri nella parte superiore dei cartellini.

Nelle cassette il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra e anche da una sillaba iniziale all'altra, è segnato da interposte assicelle o cartoni alquanto sporgenti, portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

I cartellini concernenti una stessa persona sono numerati progressivamente in ordine di data delle decisioni e sono riuniti con una copertina.

Art. 22.

Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui essi si riferiscono, e vengono disposte e custodite, nel loro ordine alfabetico, in appositi mobili chiusi a chiave, in locali nei quali non sia assolutamente permesso di accedere a persone non addette al servizio del casellario.

Art. 23.

Il cancelliere addetto all'ufficio del casellario, ove deve essere conservato il cartellino, lo registra nel repertorio alfabetico di controlleria suddiviso per lettera e anche per sillaba iniziale e vi aggiunge le altre eventuali indicazioni.

Quindi il cancelliere colloca il cartellino al posto che alfabeticamente gli compete nella cassetta corrispondente del casellario.

Art. 24.

Il procuratore del Re è tenuto:

*a*) a far mensilmente un'ispezione del casellario, col sussidio del prontuario cronologico. Ogni ispezione è accertata mediante dichiarazione da esso firmata e controfirmata dal cancelliere in calce al repertorio alfabetico;

*b*) a verificare se siano regolarmente collocati e ordinati i cartellini entro le cassette del casellario, e debitamente registrati;

*c*) a verificare la regolarità nel rilascio dei certificati e nella loro registrazione;

*d*) a trasmettere due volte l'anno, e precisamente entro il 10 gennaio e il 10 luglio, all'ufficio centrale una relazione sommaria intorno al modo con cui, nel precorso semestre, procedettero la compilazione e la trasmissione dei cartellini e dei fogli complementari, la tenuta del casellario e il rilascio dei certificati, indicando il movimento di questi e di quelli nel semestre.

## Casellario centrale

—

Art. 25.

Nell'ufficio del casellario centrale i cartellini e le corrispondenti schede sono sottoposti a un duplice esame di riscontro con le note di accompagnamento e di verifica del loro contenuto specialmente per accertare l'esattezza delle singole notizie.

Riconosciuta la loro regolarità, i cartellini vengono annotati negli elenchi trimestrali delle decisioni.

Art. 26.

Quando sorgono dubbi intorno all'esattezza delle notizie dei cartellini, o le medesime risultino incomplete, sono richieste all'ufficio competente le notizie o gli schiarimenti occorrenti.

Pervenuti gli schiarimenti o le notizie, sono all'uopo completati i cartellini o corretti gli errori o le discordanze notevoli dei medesimi.

Se ne sia il caso, il risultato delle notizie o degli schiarimenti è segnalato ai casellari locali competenti per le eventuali correzioni dei cartellini in essi conservati.

Art. 27.

L'ufficio del casellario centrale procede a periodiche e sistematiche indagini per accertare la regolarità nella compilazione e nella spedizione dei cartellini e nell'andamento dei casellari locali, provocando, ove occorra, ispezioni straordinarie.

Potrà pure chiedere notizie sui precedenti esistenti nei casellari locali e duplicati di cartellini.

Art. 28.

L'estratto delle decisioni concernenti cittadini italiani giudicati all'estero, comunicato dai Governi stranieri, è trasmesso al casellario centrale, il quale provvede all'accertamento delle generalità delle persone designate nel detto estratto, alla compilazione dei due esemplari del cartellino, secondo quanto è stabilito nell'art. 12 ed alla trasmissione di essi al procuratore del Re competente per i provvedimenti indicati nell'art. 20.

Art. 29.

I cartellini concernenti stranieri, trasmessi all'ufficio del casellario centrale, sono sottoposti a speciale esame per accertare che non si tratti di cittadini italiani.

Ove ciò non risulti, ne è fatta trasmissione al Ministero degli affari esteri per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 13.

Art. 30.

Le comunicazioni e trasmissioni dell'ufficio del casellario centrale ai casellari locali sono dirette al procuratore del Re competente.

## Fogli complementari

Art. 31.

I fogli complementari menzionati nell'art. 5 sono compilati:

1° nel caso di estinzione di tutta o parte della pena per effetto di amnistia o d'indulto e nei casi di revoca della sospensione dell'esecuzione della condanna, dei provvedimenti circa gli infermi di mente, minorenni e sordomuti, indicati negli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale, delle decisioni e dei provvedimenti indicati nell'art. 619 n. 2 e 3 del Codice di procedura penale, dal cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha dichiarato l'estinzione della pena o la revoca anzidetta;

2° per i provvedimenti di riabilitazione, dagli uffici del pubblico ministero o del pretore competenti per l'esecuzione della sentenza di condanna; o, se trattasi di riabilitazione di diritto, dal cancelliere del tribunale che l'ha dichiarata;

3° per l'esecuzione delle pene restrittive della libertà personale, trattandosi di pene carcerarie, dalle direzioni degli stabilimenti carcerari; e, trattandosi di altre pene, dalle segreterie delle Regie procure o dalle cancellerie delle preture che devono provvedere;

4° per la riscossione delle pene pecunarie, dal cancelliere addetto all'ufficio competente;

5° per i decreti di ammissione alla liberazione condizionale, nonchè quelli di condono, commutazione o riduzione di pena, dagli uffici del pubblico ministero presso la Corte o il tribunale o dal cancelliere della pretura, che, giusta l'articolo 592 del Codice di procedura penale, devono curare l'esecuzione dei decreti medesimi;

6° per la remissione di tutta o parte della pena a termine dell'art. 584 del Codice di procedura penale e degli articoli 357 e 358 del Codice penale, dal cancelliere addetto all'autorità giudiziaria che ha pronunciata la relativa ordinanza;

7° nel caso di applicazione, in sede di esecuzione, delle norme sul concorso di più pene, riportate da una stessa persona, dal cancelliere presso l'autorità giudiziaria che avrà provveduto a termine dell'art. 562 del Codice di procedura penale.

Art. 32.

Dall'autorità di pubblica sicurezza e dalle direzioni carcerarie, quando ne sia il caso, sono con fogli complementari date notizie sui connotati delle persone inscritte nel casellario giudiziale.

Art. 33.

Quando le notizie indicate nei due articoli precedenti riguardino persone inscritte nel casellario del tribunale presso il quale sono compilati i fogli complementari, il cancelliere eseguisce sul cartellino le relative annotazioni, prendendone nota nel foglio stesso e nel repertorio alfabetico di controlleria.

In caso diverso i fogli complementari sono trasmessi all'ufficio del casellario in cui trovansi conservati i corrispondenti cartellini, perchè siano eseguite le predette annotazioni.

In entrambi i casi, dopo eseguite le prescritte annotazioni, i fogli complementari, a cura del procuratore del Re, sono spediti all'ufficio del casellario centrale, al quale è altresì direttamente trasmessa ogni altra eventuale notizia diversa dalle precedenti.

Art. 34.

L'ufficio del casellario centrale sottopone i fogli complementari agli stessi procedimenti di riscontro e di verifica stabiliti pei cartellini e provvede alle occorrenti annotazioni con le norme che saranno a tal fine stabilite.

## Eliminazione dei cartellini

Art. 35.

Oltre le inscrizioni indicate nell'art. 620 del Codice di procedura penale sono eliminate dal casellario le inscrizioni relative a decisioni annullate, revocate o modificate da una successiva decisione, concernente la medesima persona ed il medesimo fatto, la quale nel casellario dovrà sostituire la precedente inscrizione da eliminare.

Art. 36.

Sono altresì eliminati i cartellini duplicati e quelli riferibili a persone inesistenti o indebitamente inscritte nel casellario per effetto di false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato.

Art. 37.

Quando i provvedimenti menzionati negli articoli 53 capoverso e 57 del Codice penale non siano stati revocati, i corrispondenti cartellini sono eliminati dal casellario, trascorsi cinque anni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice al minorenne o al sordomuto per la permanenza nell'Istituto di educazione e di correzione, ovvero altrimenti dal compimento della maggiore età o dei ventiquattro anni.

Art. 38.

Il cancelliere presso il tribunale estrae di mese in mese dal casellario i cartellini che, secondo le norme stabilite nell'art. 620 del Codice di procedura penale e negli articoli precedenti, devono essere eliminati.

Egli sottopone i cartellini estratti all'esame del procuratore del Re, il quale ne approva la eliminazione apponendo il suo visto su ciascuno dei cartellini da eliminare, ovvero ordina che siano mantenuti nel casellario, giusta quanto è disposto nell'art. 42 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale.

I cartellini eliminati, previa annotazione nel repertorio alfabetico di controlleria, sono mensilmente trasmessi all'ufficio del casellario centrale.

Art. 39.

L'Amministrazione carceraria dovrà dare immediata comunicazione dei decessi di persone detenute negli stabilimenti da essa dipendenti al procuratore del Re presso il tribunale del circondario di nascita di dette persone o al procuratore del Re presso il tribunale di Roma per gli stranieri, per i nati all'estero o per coloro di cui non si potè accertare il luogo di nascita nel Regno.

Art. 40.

L'ufficio del casellario centrale, riconosciuta la regolarità dell'eliminazione compiuta dall'ufficio locale, procede alla eliminazione dei cartellini e delle schede corrispondenti in esso conservati od in caso contrario provoca schiarimenti o comunica le sue osservazioni al casellario locale.

## Certificati del casellario

Art. 41.

Le richieste dei certificati debbono essere indirizzate ai procuratori del Re, salvo quanto è disposto nell'art. 21 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Art. 42.

L'autorità civile o militare, che richiede la spedizione di un certificato del casellario nei termini del capoverso dell'art. 621 del codice di procedura penale, deve enunciare nella richiesta lo scopo e indicare la disposizione di legge o di regolamento che costituisce il fondamento legale di tale richiesta.

Art. 43.

Nella richiesta di certificati deve essere indicato il cognome e nome, nonchè il soprannome o pseudonimo, quando l'avesse, della persona designata, il nome del padre, il cognome e nome della madre, la data ed il luogo di nascita, e, per le donne maritate o vedove, anche il cognome del marito.

Quando la richiesta è fatta da un privato, che non sia la persona cui il certificato si riferisce, deve essere in essa specificato lo scopo ai sensi del capoverso dell'art. 622 del codice di procedura penale.

La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita della persona designata, salvo al procuratore del Re ammettere altra prova equipollente.

Le richieste e i documenti annessi sono conservati nell'ufficio del casellario giudiziale in ordine alfabetico per cinque anni dalla data.

Art. 44.

Quando pervengano più richieste da diverse autorità giudiziarie, concernenti la stessa persona, in un tempo non superiore ai sei mesi fra l'una e l'altra, il cancelliere deve informare ciascuna di esse delle richieste fatte dalle altre.

Art. 45.

Possono richiedersi e rilasciarsi, salvo quanto è disposto dall'articolo 624 del codice di procedura penale, i seguenti certificati:

a) *certificato generale* in cui sono trascritte tutte le decisioni in materia penale e in materia civile e commerciale esistenti al nome della persona indicata e delle quali non sia vietata dalla legge la trascrizione;

b) *certificato penale*, nel quale si trascrivono soltanto le decisioni proferite in sede penale sempre nei limiti fissati dalla legge;

c) *certificato civile*, concernente soltanto le dichiarazioni di interdizione, di inabilitazione e di fallimento e le condanne penali che importino per declaratoria del giudice o per ministero di legge l'interdizione legale.

Art. 46.

Per la formazione del certificato il cancelliere compie le dovute ricerche nel casellario in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento, al nome della persona designata e col sussidio del repertorio di controlleria.

Il certificato viene steso in conformità al modello che all'uopo sarà stabilito.

Se dal casellario non risulti alcuna annotazione, ovvero risultino decisioni che ai termini della legge non debbono essere trascritte, il cancelliere segna sul certificato: « *Nulla* ».

In caso diverso, il cancelliere trascrive nel certificato le decisioni, che vi devono essere segnate, per ordine di data.

Art. 47.

Nel trascrivere le decisioni il cancelliere deve aver cura di riprodurne esattamente il tenore: e, trattandosi di condanne penali, deve indicare il titolo del reato con le circostanze aggravanti o diminuenti e gli articoli di legge applicati.

Nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria o speciale, per ragione di giustizia penale, si fa menzione altresì del giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta.

Art. 48.

Nei certificati spediti per ragione di elettorato politico o amministrativo dovrà essere fatta menzione, agli effetti dell'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, di ogni duplice condanna per ubbriachezza molesta e ripugnante e punita secondo l'art. 488 del Codice penale.

Art. 49.

Ciascun certificato rilasciato a privati o a pubbliche Amministrazioni è munito del visto e della firma del procuratore del Re.

Tutte le operazioni per la formazione e spedizione del certificato devono compiersi entro quarantotto ore dalla ricevuta della richiesta, e nel giorno stesso di questa, se il procuratore del Re ne abbia dichiarata l'urgenza.

Art. 50.

Il cancelliere prende nota del certificato nell'apposito registro e lo rilascia all'autorità o persona che ne fece richiesta.

Il cancelliere che rilascia un certificato ad un'autorità giudiziaria ne segna la data nelle « annotazioni » del cartellino e, se più siano i cartellini al nome dell'individuo cui si riferisce la richiesta, nell'ultimo, premettendo la lettera *C*. Quindi, ad ogni successiva richiesta riguardante la stessa persona, ove il precedente certificato sia stato rilasciato in tempo non anteriore ai sei mesi, accerta, mediante il registro dei certificati, l'autorità a richiesta della quale fu rilasciato il certificato precedente, per darne eventualmente avviso ai sensi dell'art. 44.

Art. 51.

Le richieste di certificati da parte delle autorità e dei Governi esteri, ove le convenzioni non dispongano diversamente, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla loro esecuzione, trasmettendole ai casellari locali competenti, che le restituiscono all'ufficio medesimo coi certificati corrispondenti.

Art. 52.

I certificati del casellario a richiesta di privati sono spediti su carta bollata da L. 3,00.

Restano ferme le eccezioni stabilite dall'art. 27 n. 10 del testo unico delle leggi sul bollo e registro 4 luglio 1897, n. 414.

I certificati del casellario sono altresì rilasciati gratuitamente nell'interesse delle persone povere, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re pel tramite del sindaco del luogo ove la persona risiede e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

## Controversie e rettifiche

Art. 53.

Ogni ordinanza del presidente del tribunale che, nei termini dell'art. 625 del Codice di procedura penale, decida questioni intorno a quanto è disposto dallo stesso Codice per il casellario giudiziale, deve essere prontamente comunicata dal procuratore del Re all'ufficio del casellario centrale facendo conoscere se vi fu ricorso per cassazione e per quali motivi.

I dubbi sulle disposizioni di questo regolamento e sulle istruzioni riguardanti il servizio interno del casellario dovranno essere sottoposti al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 54.

La rettificazione dei cartellini, collocati per erronea indicazione del luogo di nascita della persona designata presso un casellario diverso da quello prescritto, spetta al presidente del tribunale del luogo dove i cartellini devono essere conservati, secondo quanto dispone l'art. 618 del Codice di procedura penale.

Art. 55.

Le rettificazioni di cartellini o di certificati ordinate in conformità all'art. 625 del Codice di procedura penale sono eseguite, tosto che l'ordinanza del presidente del tribunale è passata in giudicato, dal cancelliere addetto al servizio del casellario, il quale ne farà menzione nella rubrica per le « annotazioni » del cartellino o nel certificato, nel repertorio alfabetico di controlleria e sul registro delle rettifiche prescritto dal precedente art. 6.

Delle ordinanze di rettificazione delle inscrizioni, con la menzione della fatta annotazione nei relativi cartellini, è trasmessa copia al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 56.

Quando nell'atto del collocamento di un cartellino ovvero nelle operazioni di ricerca o verifica per il rilascio dei certificati o per la eliminazione prescritta dall'art. 630 del Codice di procedura pe-

nale o dagli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento si accertino precedenti inscrizioni, le quali, malgrado parziali discordanze o inesattezze, sembrino doversi attribuire ad una medesima persona, ne è data immediata comunicazione al procuratore del Re.

Il procuratore del Re, premessi gli opportuni accertamenti, promuove, ove occorra, a termini dell'art. 434 del Codice di procedura penale la rettificazione degli errori incorsi nelle decisioni cui corrispondono i cartellini, o altrimenti soltanto di questi, dandone, in entrambi i casi, pronta comunicazione all'ufficio del casellario centrale.

### Disposizioni transitorie

Art. 57.

Ove in leggi, decreti o regolamenti si parli di cancellazione dai registri penali o dal casellario giudiziale, s'intende cancellata l'inscrizione quando ne sia eliminato il corrispondente cartellino.

Art. 58.

Ove non sia ancora stata compiuta la eliminazione dei cartellini secondo le norme vigenti sino al 31 dicembre 1913, dovranno essere eliminati i cartellini per decisioni pronunciate a tutto il detto giorno che siano esclusivamente di non farsi luogo a procedere o di assoluzione per essere esclusa l'esistenza del fatto, o perchè questo non costituisce reato, ovvero perchè l'imputato non ne è l'autore, o non vi ha preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati, o per causa escludente l'imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale, e che, per quanto è disposto nel capoverso dell'art. 7 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, non dovevano essere conservati nei casellari locali.

Art. 59.

Il ministro di grazia e giustizia è autorizzato a dare tutte le disposizioni per la completa esecuzione del presente regolamento, per coordinare tra loro i servizi dei casellari locali, del casellario centrale e della statistica giudiziaria, con facoltà di modificare i modelli in uso per il casellario giudiziale e di determinare le specie dei cartellini da trasmettere e conservare nel casellario centrale.

Art. 60.

Il presente regolamento entrerà in vigore e dovrà essere osservato per le decisioni e pei provvedimenti indicati nell'art. 619 del Codice di procedura penale che saranno pronunciati dal 1° gennaio 1914.

Art. 61.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

***La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:***

## N. 1170

**Regio Decreto 28 settembre 1913, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montefortino di applicare nell'anno 1913 la tassa sul bestiame col limite massimo deliberato il 2 febbraio 1913.**

## N. 1171

**Regio Decreto 28 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Popoli di applicare nel 1913 la tassa di famiglia coll'aliquota massima del 2 0|0.**

## N. 1172

**Regio Decreto 21 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene riconosciuta come ente morale la « Cassa di assistenza e previdenza per la maternità con sede in Roma » e ne è approvato lo statuto.**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle carceri e dei riformatori.*

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Cantelli Giovanni, ex sottufficiale nel R. esercito, è nominato applicato di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° agosto 1913.

Con R. decreto del 14 luglio 1913:

Leone Ottaviano, alunno, è nominato applicato di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 16 luglio 1913.

Con R. decreto del 3 settembre 1913:

Varetti ingegnere Carlo Vittorio, è nominato ingegnere di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° ottobre 1913.

Tordelli Emilio, computista di 2ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 settembre 1913.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Magistratura.*

Con decreto Ministeriale del 3 giugno 1913, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1913:

I magistrati sotto indicati sono collocati nel ruolo dei consiglieri di Corte d'appello, presidenti di tribunale, sostituti procuratori generali di Corte d'appello e procuratori del Re di 3ª categoria, con la decorrenza dal 1° gennaio 1913:

D'Antonio cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro.

Chinni cav. Michele, id. id. di Roma, in funzioni di presidente di sezione presso il tribunale di Roma.

Leone cav. Francesco, procuratore del Re a Rieti.

Biondi cav Leonardo, consigliere della Corte d'appello di Catania.

Lavagna cav. Giuseppe, procuratore del Re a Finalborgo.

Martinelli cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza. Pel periodo dal 28 gennaio a tutto

il 27 marzo 1913, in cui rimase in aspettiva, gli sarà corrisposto l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Varesi cav. Aristide, presidente del tribunale di Borgotaro.

Duprè cav. Onorato, id. id. di Legnago.

Sapori cav. Ovidio, consigliere della Corte d'appello di Macerata.

Guttierez Guttierez cav. Gaetano, id. id. di Messina — Pinna cav. Salvatore, id. id. id.

Torres cav. Luigi, id. id. di Catanzaro.

Laudolino cav. Mariano e Francesco di Paola, consigliere della Corte d'appello di Catania, in funzioni di presidente di sezione del tribunale di Catania.

Nola cav. Giulio, consigliere della Corte d'appello di Palermo — Alberici cav. Pietro, id. id. di Bologna.

Ambrosio cav. Aniello, presidente del tribunale di Melfi — Iodice cav. Antonio, id. id. di Cosenza.

De Franceschi cav. Giuseppe, procuratore del Re a Domodossola — Mazzini cav. Amedeo, id. ad Aquila.

Falcone cav. Domenico, id. a Lanciano — Bruno cav. Onorato, id. a Saluzzo.

Tonelli cav. Giovanni, id. a Sondrio.

Piazza Bello cav. Tommaso, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Borri cav. Giuseppe, presidente del tribunale di Bozzolo.

Bertolini cav. Alessandro, consigliere della Corte d'appello di Venezia, incaricato dell'istruzione dei processi penali al tribunale di Venezia.

Milano cav. Ernesto, procuratore del Re a Reggio Calabria — Garbura cav. Giuseppe, id. a Rossano.

Caristo cav. Antonio, presidente del tribunale di Nicastro. Pel periodo dal 1° gennaio a tutto il 20 febbraio 1913, durante il quale rimase in aspettativa, gli sarà corrisposto l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Massola cav. Gian Carlo, consigliere della Corte d'appello di Potenza.

Frassinetti cav. Adolfo, id. id. di Lucca.

Strinati cav. Giuseppe, presidente del tribunale di Nuoro.

Cuzzaniti cav. Rosario, consigliere della Corte d'appello di Palermo, incaricato della istruzione dei processi penali presso il tribunale di Palermo.

Capaldo cav. Giovanni Battista, presidente del tribunale di Monteleone.

Petrosilli cav. Raffaele, consigliere della Corte d'appello di Aquila — Magnani cav. Angiolcaro, id id. di Parma.

Frediani cav. Francesco, id. id. di Catanzaro.

Bai cav. Augusto, id. id. di Torino, incaricato della istruzione dei processi penali presso il tribunale di Torino.

Pollini cav. Edoardo, consigliere della Corte d'appello di Catania — Sebastiani cav. Gennaro, id. id. id.

Miani cav. Pietro, presidente del tribunale di Ferrara.

Giorgetti cav. Giuseppe, procuratore del Re a Castiglione delle Stiviere.

Ribecchi cav. Vincenzo, presidente del tribunale di Camerino — Martucci cav. Flaviano, id. id. di Siracusa.

Mancini cav. Paolo, procuratore del Re a Melfi.

Bellati cav. Enrico, presidente del tribunale di Saluzzo.

Votano cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Trani.

Perugini cav. Antonio, procuratore del Re a Nicastro — Cantarelli cav. Luigi, id. a Camerino.

Zamparo cav. Francesco, id a Tolmezzo — Covin cav. Alessandro, id. a Massa.

Maestri cav. Gustavo, consigliere della Corte d'appello di Milano, in funzioni di presidente di sezione al tribunale di Milano.

Noseda cav. Enea, procuratore del Re a Trapani, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano.

Mancinelli cav. Gaetano, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

De Pisis cav. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Napoli, in funzioni di presidente di sezione presso il tribunale di Napoli.

Amoretti cav. Giacomo, id. id. di Genova, in funzioni di presidente di sezione presso il tribunale di Genova.

Leati cav. Scipione, id. id. di Genova.

De La Ville cav. Ernesto, presidente del tribunale di Mistretta.

Galli Zugaro cav. Domenico, consigliere della Corte di apppello di Aquila.

Palma cav. Vincenzo, id. id. di Trani — Craco cav. Giuseppe id. id. id.

Buonomo cav. Leopoldo, id. id. di Catania, incaricato della istruzione dei processi penali presso il tribunale di Catania.

Gerace cav. Giovanni Battista, id. id. Catania — Tescari cav. Giulio, id. id. di Bologna, in funzioni di presidente di sezione presso il tribunale di Bologna.

Macchia cav. Vito, id. id. di Trani.

Piaggio cav. Luigi Giuseppe, procuratore del Re a Taranto — Todeschini cav. Camillo, id. a Cosenza.

Felici cav. Salvatore, id. a Castrovillari — Pepi cav. Vittorio, id. a Patti

Marsoni cav. Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Venezia, in funzioni di presidente di sezione al tribunale di Venezia.

Lenotti cav. Alessandro, presidente del tribunale di Cuneo.

D'Addio cav. Cesare, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro.

Stefanon cav. Giacomo, procuratore del Re a Padova.

Rosi Bernardini cav. Gaetano, consigliere della Corte d'appello di Trani.

Caielli cav. Giuseppe, presidente del tribunale di Larino. Dal 1° aprile 1913 sino al termine dell'aspettativa, egli sarà corrisposto l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Verdina cav. Emanuele, consigliere della Corte d'appello di Potenza.

Turlini cav. Giacomo, procuratore del Re a Brescia.

Martorelli cav. Alberto, presidente del tribunale di Pinerolo.

Ianniti cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Perugia.

Sanguinetti cav. Antonio, consigliere della Corte di appello di Catanzaro.

Debolini cav. Giovanni Battista, presidente del tribunale di Este.

Simonetti cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Firenze.

Sasso cav. Gaetano, presidente del tribunale di Ancona.

Casanova cav. Luigi, procuratore del Re a Crema.

Viarengo cav. Vittorio, presidente del tribunale di Castelnuovo di Garfagnana.

Dal Monte cav. Vittorio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Bolzon cav. Vittorio, id. id. id. — Maggiora cav. Antonio, id. id. di Cagliari.

Iuvalta cav. Attilio, procuratore del Re a Breno — Leurini cav. Adelmo, id. a Mistretta.

Rossi cav. Oreste, consigliere della Corte d'appello di Catania — Rizzi cav. Augusto, id. id. di Catanzaro.

Andria cav. Edoardo, id. id. di Cagliari, in funzioni di presidente di sezione al tribunale di Cagliari.

Guidi cav. Guido, procuratore del Re a Termini Imerese, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Janiri cav. Giuseppe, presidente del tribunale di Sala Consilina.

Fischetti cav. Gerardo, consigliere della Corte d'appello di Potenza — Bisio cav. Enrico, id. id. di Genova.

Mistretta cav. Pietro, procuratore del Re a Girgenti — Andreoli nob cav. Giorgio, id. ad Arezzo.

Salucci cav. Alberto, id. a Spoleto.

Terrana cav. Alfonso, presidente del tribunale di Trapani — Montelenti cav. Paolo, id. id. di Caltanissetta.

De Santis cav. Luigi Mattia, procuratore del Re a Modica.

Serdi cav. Vincenzo, id. a Lanusei.

Alessandri cav. Ferdinando, consigliere della Corte di appello di Perugia.
Beonio cav. Gabriele, id. id. di Milano.
Sequi cav. Stefano, consigliere della Corte d'appello di Cagliari. Dal 16 maggio 1913, sino al termine dell'aspettativa in cui trovasi, gli sarà corrisposto l'assegno in ragione della metà dello stipendio.
Sanna Pinna cav. Salvatore Antonio, id. id., id.

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del debito pubblico

*Rettifiche d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 245351 | 73 50 | Ghigi Alessandro del vivente avv. Calisto, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a favore di Sgheri *Maria-Assunta-Palmira* fu Gaetano, nubile, dom. in Firenze | Intestata come contro, con usufrutto a favore di Sgheri *Camilla - Assunta* fu Gaetano, nubile, dom. in Firenze |
| » | 628455 | 91 — | *Sansone* Maria fu Francesco, sotto la tutela di Piraino Domenica fu Giuseppe, vedova di Papania Salvatore, dom. in Termini Imerese (Palermo) | *Sanzone* Maria fu Francosco, minore, ecc. come contro |
| » | 412951 | 140 — | Guadagni Dario, *Irlanda*, *Corinno*, *Alcibiade*, Amilcare, *Federico*, Augusto, Augusta, Andrea fu Andrea il primo maggiorenne, gli altri minori, sotto la patria potestà della madre Guadagni Ortensia di Pietro vedova Guadagni, domiciliati a Carrara (Massa) | Guadagni Dario, *Clotilde - Veneranda*, *Gerolamo*, *Giuseppe-Giovanni*, Amilcare, *Carlo-Federico*, Augusto, Augusta ed Andrea fu Andrea, ecc. come contro |
| » | 9170 | 84 — | *Pisone* Angelo di Luigi, dom. a Spaccaforno | *Pisana* Angelo fu Luigi, ecc. come contro |
| » | 343804 | 595 — | Pacchiotti *Luisa* di Giuliano, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Torino | Pacchiotti *Luigia* di Giuliano, minore, ecc. come contro |
| » | 589937 | 84 — | Lombardo Umberto e *Ligio* di Filippo, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da detto Lombardo Filippo fu Andrea, dom. in Firenze | Lombardo Umberto ed *Eligio* di Filippo, ecc. come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 ottobre 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

## AVVISO.

Si notifica che nel giorno di martedì 4 novembre p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 48ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni al portatore della già Compagnia generale di irrigazione dei canali italiani (Canali Cavour), il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 5 della convenzione 24 dicembre 1872, approvata con la legge 16 giugno 1874, n. 2002, serie 2ª.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 6960 rimborsabili dal 1° gennaio 1914.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 13 ottobre 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

*Per il direttore capo di divisione*
ENRICI.

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

**Il prezzo medio del cambio** pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 ottobre 1913, in L. 100,87.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Ispettorato generale del commercio

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).**

13 ottobre 1913.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3.50 % *netto* ..... | 98.46 34 | 96.71 31 | 97.46 47 |
| 3.50 % *netto* (1902) | 97.98 33 | 96.23 33 | 96.98 46 |
| 3 % *lordo* .... | 63.86 67 | 62.66 67 | 63 78 10 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

### IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvati con Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto l'ordinamento per il personale dei farmacisti della R. marina, approvato con R. decreto 17 dicembre 1905, n. 635;

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1911 col quale fu approvato il programma di esame per l'ammissione nel personale sopracitato.

**Decreta:**

Art. 1.

È bandito un pubblico concorso per l'ammissione ad un posto di farmacista di 2ª classe nel personale dei farmacisti della R. marina con l'annuo stipendio di L. 2500.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani muniti della laurea in chimica e farmacia, ovvero di farmacista, i quali, oltre a possedere i requisiti prescritti dall'art. 3 del citato testo unico e dall' art. 3 del regolamento generale per la sua applicazione, non abbiano superato l'età di 28 anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo in Roma in base al programma approvato con decreto Ministeriale 14 settembre 1911 e nella notificazione di concorso sarà indicato il termine utile per la presentazione delle domande e l'epoca in cui avranno principio gli esami stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 settembre 1913.

ENRICO MILLO.

### IL MINISTRO

Visto l'art. 4 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

**Decreta:**

Il programma di esame per l'ammissione nel personale dei farmacisti della R. marina è quello annesso al presente decreto.

Roma, 14 settembre 1911.

LEONARDI-CATTOLICA.

PROGRAMMA.

Il concorso per l'ammissione nel personale dei farmacisti della R. marina risulta delle quattro seguenti prove; ciascuna con votazione distinta: 1 scritta, 1 verbale e 2 pratiche.

*a*) Prova scritta (Durata massima 8 ore): Chimica farmaceutica e tossicologia.

*b*) Prova verbale (Durata massima 40 minuti): Materia medica nella parte attinente i farmacisti.

*c*) Prima prova pratica (Durata massima 8 ore): Analisi di una sostanza medicinale, compresa nella farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni o alterazioni.

Durante le ricerche, i candidati potranno consultare una delle guide per analisi chimiche, che dalla Commissione esaminatrice saranno messe a loro disposizione.

Al termine dell'analisi, i candidati dovranno dare per iscritto le loro conclusioni, e quindi rispondere alle domande che saranno singolarmente loro rivolte sul procedimento seguito.

*d*) Seconda prova pratica. (Durata massima un'ora): Tecnica di farmacia. Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, l'esaminando dovrà rispondere alle domande che sul procedimento della medesima potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta: il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova perdono il diritto di presentarsi alle altre.

NOTIFICAZIONE di concorso per il conferimento di un posto di farmacista di 2ª classe nel personale dei farmacisti della R. marina.

Con decreto Ministeriale 15 settembre 1913 è stato aperto un concorso, per esami, ad un posto di farmacista di 2ª classe nel personale dei farmacisti della R. marina.

Le domande su carta da bollo di L. 1, stese di tutto pugno dagli aspiranti, da essi sottoscritte e contenenti l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Servizio dei personali civili e degli affari generali) non più tardi del 10 dicembre p. v., corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita in copia legalizzata dal presidente del tribunale, dalla quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 28 alla data del citato decreto Ministeriale 15 settembre 1913;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

4° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

5° foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva;

6° certificato di visita medica passata presso la direzione di un ospedale militare della R. marina, ovvero presso il comando di un distretto o corpo del R. esercito, dal quale risulti che l'aspirante ha l'attitudine fisica al servizio sanitario marittimo;

7° diploma originale di laurea in chimica e farmacia, ovvero di farmacista, conseguito in una delle Università del Regno.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presente notificazione.

Gli aspiranti non ritenuti idonei al servizio sanitario marittimo da una delle autorità sopracitate e che abbiano validi e sufficienti tutti gli altri documenti possono, nella stessa domanda di ammissione al concorso, richiedere di essere sottoposti ad un'altra visita medica dagli ufficiali medici che fanno parte della Commissione esaminatrice; il verdetto di questa è inappellabile.

Il Ministero si riserva la facoltà di decidere sull'ammissione degli aspiranti, dopo di aver assunto informazioni sulla condotta dei medesimi, indipendentemente dai documenti esibiti.

Gli esami avranno luogo in Roma secondo il programma approvato con decreto Ministeriale 14 settembre 1911 (annesso alla presente notificazione) ed incominceranno nel mese di gennaio 1914, in giorno da stabilirsi.

Per lo svolgimento degli esami saranno applicate le disposizioni

contenute nel regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756, e nel programma approvato col citato decreto ministeriale 14 settembre 1911.

Roma, 1° ottobre 1913.

Il direttore del servizio dei personali civili
e degli affari generali
*R. Marcelli.*

---

*R. Comitato talassografico italiano*

IL MINISTRO DELLA MARINA
Presidente del R. Comitato talassografico italiano

Visti gli articoli 28, 32, 33 del regolamento del R. Comitato talassografico italiano, approvato con R. decreto 25 novembre 1910, n. 837;

Vista la deliberazione del R. Comitato in seduta plenaria del 23 settembre 1913.

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli al posto di chimico fisico del Regio Comitato talassografico italiano, con l'annuo stipendio di L. 3000. È inoltre dovuto l'aumento sessennale del decimo dello stipendio fino a raggiungere lo stipendio di L. 4800.

Art. 2.

I concorrenti non dovranno avere oltrepassata l'età di anni 40 alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda su carta da bollo da L. 1,20, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente con la indicazione del domicilio, dovrà essere presentata al Ministero della marina (Presidenza del R. Comitato talassografico italiano) non più tardi del 15 dicembre 1913, con i seguenti documenti debitamente legalizzati:

*a)* atto di nascita;

*b)* certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della nazionalità);

*c)* certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha abitualmente residenza;

*d)* certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

*e)* certificato dell'esito di leva;

*f)* certificato medico comprovante di essere di buona costituzione fisica;

*g)* laurea in chimica o in fisica;

*h)* relazione documentata sugli studi fatti e sulla carriera percorsa, con la presentazione di documenti, di pubblicazioni e di altri titoli specifici di chimica fisica talassografica che comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche e le attitudini alla vita di mare.

I documenti *b*), *c*), *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

Le pubblicazioni di cui la lettera *h*, dovranno essere già stampate e presentate possibilmente in 5 copie.

I candidati che si trovassero al servizio dello Stato o del R. Comitato talassografico sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Art. 4.

La Commissione chiamata a giudicare del concorso ha facoltà di sottoporre i concorrenti ad una prova pratica.

Art. 5.

Il prescelto dovrà assumere servizio colla data che gli sarà notificata dalla presidenza del R. Comitato talassografico italiano.

Art. 6.

Al chimico-fisico sarà assicurata la pensione a termini di legge mediante l'iscrizione ad una Cassa di previdenza. Egli contribuirà per il premio da pagarsi alla Cassa di previdenza con una somma pari alla ritenuta dei funzionari dei ruoli dello Stato di eguale stipendio. Gli sono computati agli effetti della pensione gli anni impiegati in servizio dello Stato o del R. Comitato talassografico prima della nomina, a norma di legge.

Roma, 1° ottobre 1913.

---

## MINISTERO DELLE COLONIE

**R. ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI**

Concorso alla cattedra di lingua araba

In conformità delle disposizioni contenute nei RR. decreti 8 settembre 1913, è aperto un concorso al posto di professore titolare di lingua araba, presso il R. Istituto orientale di Napoli, con lo stipendio di L. 5000.

Detto stipendio è aumentabile a L. 6000, quando il titolare, dopo due conferme ed un triennio di effettivo insegnamento, ottenga la stabilità di grado, e quindi a L. 8000, mediante quattro aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Il concorso è per titoli e per esami.

Gli esami saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, che deciderà a quali prove, scritte ed orali, dovranno essere sottoposti i singoli candidati, per dimostrare la loro conoscenza teorica e pratica della lingua, nonchè di quelle nozioni relative alla religione, storia, geografia ed istituzioni dei paesi musulmani, che fanno parte del programma di insegnamento del R. Istituto orientale.

Le prove scritte potranno consistere in una composizione in arabo, scrittura sotto dettato, ed una traduzione dall'italiano in arabo. In quest'ultima soltanto è ammesso l'uso del dizionario.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper leggere i manoscritti moderni in caratteri *riq'a* e *magrebini.*

Coloro che intendano essere ammessi al concorso dovranno, entro il 1° dicembre 1913 inviare al Ministero delle colonie domanda in carta bollata da L. 1,22, corredata dei seguenti documenti:

*a)* fede di nascita;

*b)* certificato di buona costituzione fisica;

*c)* fede penale;

*d)* certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale del luogo di ultimo domicilio;

ed eventualmente:

*e)* titoli accademici o relativi ad insegnamenti dati in pubblici Istituti;

*f)* pubblicazioni scientifiche.

I certificati *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore di sei mesi da quella del presente avviso.

L'adempimento di tali condizioni non vincola ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Roma, 5 ottobre 1913.

BERTOLINI.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

Le nubi che oscurano l'orizzonte balcanico non solo non si dileguano ma si fanno più fitte.

Le preoccupazioni per la possibilità di nuovi conflitti non sono per i combattimenti fra albanesi, montenegrini e serbi sulle rispettive frontiere; essi sono destinati a terminare non appena la Commissione europea incaricata di stabilire i confini dell'Albania avrà finito il suo lavoro; e neppure per la insistenza della Bulgaria che chiede alle potenze la revisione del trattato di Bukarest, tanto ad essa nocivo. I pericoli sono per la tensione dei rapporti fra Grecia e Turchia, che ogni giorno si accresce.

Ad Atene si crede poco alla smobilizzazione dell'esercito turco e la stampa greca adopera un linguaggio fiero poco atto a calmare gli animi.

La *Patria* dice:

La indecisione dovrà cessare altrimenti la Grecia sarà costretta a cercare un'altra via per uscire da una situazione che è dannosa alla Grecia e agli Stati alleati.

L'*Embroz* giudica preferibile per la Grecia ricominciare le ostilità piuttosto che permettere alla Turchia di acquistare dreadnoughts.

L'attitudine punto rimessiva della stampa greca trova un riscontro nei discorsi del Re Costantino.

Non contento del proclama assai belligero rivolto all'esercito, il Re, di Grecia dopo aver passato in rivista a Salonicco la seconda divisione, qui fece fermare gli ufficiali e rivolse loro un discorso nel quale disse:

Ho fiducia nella disciplina e nel valore di cui avete dato prova durante due guerre. Grazie a voi siamo divenuti i padroni della situazione nei Balcani e spero che manterremo questo dominio nell'avvenire in modo permanente. Sono convinto che sarete pronti a far valere in caso di bisogno le qualità superiori che avete dimostrato finora in modo eroico.

Intanto il Governo greco par che abbia terminato l'esame delle proposte turche per la conclusione del trattato di pace, ed un dispaccio da Atene, 13, informa che probabilmente domani farà conoscere ai plenipotenziari ottomani le sue controproposte.

***

Il telegrafo da Parigi comunica il riassunto di un articolo che il *Figaro* riceve da Madrid e nel quale sono precisati i risultati del viaggio presidenziale nei seguenti termini:

I capi di Stato delle due Nazioni e i loro ministri constatarono che piuttosto che porre in atto il perfetto accordo già esistente nella volontà dei loro paesi, si trattava di esplicare e di estendere progressivamente l'accordo stesso alle varie questioni comuni della loro politica estera. Tale accordo è stato qualificato come una intesa cordiale e si è annunciato l'ingresso della Spagna in quella costituita dalla Francia e dall'Inghilterra.

Secondo i brindisi e i dispacci di Cartagena ciò può essere esatto, se viene interpretata in tal modo l'adesione definitiva della Spagna a questo aggruppamento di potenze; ma non bisogna concluderne che la Spagna abbia contratto gli stessi impegni che uniscono la Francia e l'Inghilterra, perchè questa intesa è assai larga ed elastica per adattarsi ai bisogni ed ai mezzi rispettivi.

Quanto all'accordo pel Mediterraneo al quale accennano i brindisi, si tratta soprattutto di una ratifica diretta fra la Francia e la Spagna della dichiarazione anglo-franco-spagnuola sullo *statu quo* che seguì l'intervista di Cartagena del 1907 e tale accordo avrebbe un carattere essenzialmente difensivo.

Si ritiene infatti che la Francia aiuterebbe la Spagna a garantirsi da qualsiasi aggressione contro le Baleari e le Canarie; e la Francia beneficierebbe dell'appoggio della Spagna e delle sue eccellenti basi navali ed assicurerebbe le sue proprie comunicazioni con l'Africa.

Le due nazioni si renderebbero così un servizio mutuo ed equivalente senza i compensi politici o finanziari di cui si è parlato' ma troverebbe il loro vantaggio in un concorso reciproco.

***

Il colpo di Stato eseguito a Messico dal generale Huerta ha destato negli Stati Uniti d'America grande impressione ed essa si è ripercossa in Europa.

In proposito si telegrafa da New York, 13:

Un dispaccio da Messico dice che gli amici di Felice Diaz gli hanno telegrafato di non tornare al Messico a causa della piega minacciosa che prendono gli avvenimenti.

Un altro dispaccio da Messico dice che i deputati arrestati per ordine del generale Huerta non sono stati ancora posti in libertà. Sembra che si ignori quali decisioni saranno prese a tale riguardo. Finora un solo deputato è stato liberato.

In un manifesto alla popolazione il generale Huerta dichiara che la maggior parte dei deputati avevano deciso di cercare di fargli togliere ogni credito finanziario malgrado i gravi impegni che egli ha all'interno ed all'estero.

Se l'opposizione, egli dice, fosse stata appoggiata da un movimento popolare, il presidente avrebbe dato le sue dimissioni; ma nulla di ciò si è verificato e la condotta dei deputati è dovuta a motivi di rivalità e ad aspirazioni di giungere al potere.

Un altro dispaccio diretto da Messico, 13, dice:

Il ministro Aldale ha dichiarato che i deputati arrestati l'11 corrente non possono essere messi in libertà; saranno messi invece in istato di accusa. Lo scioglimento del Congresso non modificherà le decisioni prese riguardo alle elezioni. Le truppe continuano a pattugliare per le vie, ma l'emozione provocata dal colpo di Stato si è calmata.

## CRONACA ITALIANA

**Cassa nazionale infortuni.** — Allo scopo di concretare definitivamente l'organizzazione delle agenzie e delle subagenzie, - discussa in massima nelle adunanze che ebbero luogo dal 1° al 4 corrente mese - e di deliberare in merito a provvedimenti di ordinaria amministrazione, è stato nuovamente convocato per il 17 corrente, alle ore 9, il Comitato esecutivo della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Nei giorni precedenti si riuniranno la Commissione speciale per le agenzie e la Commissione per il personale.

**Ribassi ferroviarii elettorali.** — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha concesso che, per i viaggi fra la Sardegna e il Continente e la Sicilia implicanti un percorso marittimo o un percorso misto ferroviario-marittimo, gli elettori possano fruire della riduzione nei seguenti periodi di tempo:

*Votazioni di primo scrutinio* — Andata: dal 16 al 26 ottobre - Ritorno; dal 26 ottobre al 5 novembre.

*Votazione di ballottaggio.* — Andata: dal 27 ottobre al 2 novembre - Ritorno: dal 2 al 12 novembre.

Eguale concessione è stata fatta dall'Amministrazione delle ferrovie Reali Sarde e nello stesso senso si attendono disposizioni dell'Amministrazione delle ferrovie secondarie di Sardegna.

**Ai soldati rimpatrianti dalla Libia.** — Ieri, a Genova, alle ore 12,15, è sbarcata dal piroscafo *Minas* la 23ª batteria da montagna proveniente da Derna comprendente 150 uomini con 113 muli e 17 cavalli.

Assistevano allo sbarco il generale Villavecchia, il colonnello Spinelli, ed altri ufficiali, la 36ª batteria da montagna e le rappresentanze dei reggimenti di fanteria 89, 90, 42.

Il generale Villavecchia ha passato in rivista i reduci, rivolgendo loro parole di saluto e di encomio, mentre la 36ª batteria presentava le armi.

La 23ª batteria è partita alle 24 con treno speciale per Vicenza.

**Cuore latino.** — Ieri, a Messina, ebbe luogo l'inaugurazione della scuola « La Francia », fondata colla contribuzione francese data all'epoca del terremoto del 1908.

L'inaugurazione che è stata fatta alla presenza del console di Francia e delle autorità italiane ha dato luogo ad una calorosa dimostrazione di simpatia verso la Francia.

**Marina mercantile.** — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Santos per Dacar, Barcellona e Genova. — Il *Tommaso di Savoja* del Lloyd Sabaudo ha transitato da Gibilterra per Genova. — Il *Bologna* della Veloce ha proseguito da Trinidad per Genova.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

VIENNA, 13. — I giornali hanno da Budapest che il presidente del Consiglio, conte Tisza, arriverà domani o posdomani a Vienna per continuare le trattative circa le nuove riforme militari, d'accordo col ministro della guerra. Si dice che le questioni particolari saranno probabilmente risolte durante la ventura settimana, ed in ogni modo certamente prima della riunione delle delegazioni.

LONDRA, 13. — Il vapore *Carmania* è giunto a Fishguard alle ore 2,5 del pomeriggio.

Il Lloyd annuncia che il Ministero della marina ha ordinato all'incrociatore *Donegal*, che si trova a Lamlash, di recarsi alla ricerca del *Volturno*, per distruggerne i resti.

BELGRADO, 13. — Il Governo serbo ha dato ordine che le truppe serbe sulla frontiera serbo-albanese sospendano la loro avanzata in tutte le direzioni.

La sessione straordinaria della Scupstina termina oggi. La Scupstina si riunirà domani 14 ottobre in sessione ordinaria.

LE HAVRE, 13. — L'agente generale della Compagnia transatlantica ha ricevuto dal comandante della *Touraine* la lista dei naufraghi del *Volturno* che si trovano a bordo della *Touraine*. Tra essi si annoverano 16 austriaci, 12 russi, 7 tedeschi, 1 bulgaro, 2 italiani, 1 rumeno, 2 olandesi. Si ignora la nazionalità di uno dei naufraghi. Questi si dividono così: 39 emigranti, di cui due donne e dieci fanciulli, e tre uomini dell'equipaggio. Parecchi fanciulli si trovano separati dai loro genitori.

La *Touraine* non arriverà in rada che verso le 8 di domani mattina. Due superstiti non sono stati ancora identificati.

COSTANTINOPOLI, 13. — La Banca ottomana ha consentito alla Porta un'anticipazione di 350 mila lire turche, prendendo come garanzia la eccedenza delle imposte di guerra.

BUDAPEST, 13. — Il *Pester Lloyd* annunzia che è stato stabilito l'accordo fra i Governi austriaco ed ungherese a riguardo della cifra del nuovo contingente delle reclute ed a riguardo dalla ripartizione degli oneri finanziari derivanti dalla nuova legge militare su un periodo di tempo abbastanza lungo.

Il presidente del Consiglio ungherese conte Tisza ha reso conto durante l'udienza avuta oggi dall'Imperatore di una decisione presa in proposito dal Consiglio dei ministri ungherese.

BERLINO, 13 — Nell'aerodromo di Nieder Nonendorf presso Berlino il pilota militare, tenente Konig, eseguendo una discesa troppo rapida, è precipitato ed è morto subito.

COSTANTINOPOLI, 13. — La smobilizzazione continua lentamente per mancanza di danaro.

Enver Bey è stato operato di appendicite. Le sue condizioni sono soddisfacenti.

BELGRADO, 13. — Da parecchi giorni gli Arnauti hanno indietreggiato gradatamente davanti ai Serbi, che hanno occupato ieri una linea strategica, sulla quale sono in condizione di tenere definitivamente indietro gli arnauti.

LONDRA, 13 — Lord Halverston, Lord Chief of Justice, si è dimesso. Si crede che sarà sostituito dall'Attorney general Sir Rufus Isaacs.

LONDRA, 13. — Redmond, capo del partito nazionalista irlandese, ha respinto la proposta Winston Churchill chiedente che l'Ulster non sia sottoposto all'home rule. Redmond ritiene che l'Irlanda autonoma deve rimanere tutta sotto lo stesso Governo.

SOFIA, 13. — Un ukase scioglie la Sobranje e fissa le elezioni al 6 dicembre.

Lo stato d'assedio è tolto.

Stante la mancanza della Sobranje, il Consiglio dei ministri ha approvato l'esercizio provvisorio per gli ultimi tre mesi.

MONTREAL, 14. — Il *Grosser Kurfurst* ha inviato al Capo Race il seguente radiotelegramma:

Quaranta uomini rimasero uccisi nell'esplosione avvenuta a bordo del *Volturno*.

Il capitano del *Volturno*, il quale si trova a bordo del *Krooland*, è ferito.

LUGANO, 14. — La seconda conferenza internazionale per la sistemazione del lago di Lugano si è aperta ieri nel salone municipale.

Nella seduta antimeridiana furono eletti, presidente il dott. Graffina di Mendrisio; segretario italiano, il cav. Sacchi, segretario svizzero, il dott. Contà. Dopo una breve discussione preliminare fu decisa per oggi una visita sul luogo. La Società di navigazione mette a disposizione dei commissari un battello speciale.

Il presidente della Commissione italiana è il comm. Leoni, segretario il cav. Sacchi; sono membri il comm. Fioresi, capo divisione del Ministero dei lavori pubblici, l'ingegnere Paribelli di Como e l'ingegnere Sassa di Milano.

VIENNA, 14. — Si ha da Monastir:

Il Governo serbo ha proclamato lo stato d'assedio a Monastir:

Alcuni bulgari ed albanesi accusati, senza fondamento, di segrete cospirazioni sono stati arrestati.

Si ha da Scutari:

I soldati dei distaccamenti austro-ungarici ed italiani che devono accompagnare la Commissione internazionale per la determinazione dei confini del nord e del nord-ovest dell'Albania sono partiti di qui per El Bassan, da dove, via Tirana, si recheranno a Lium sul lago di Ochrida.

I membri della Commissione sono partiti per Durazzo, per recarsi poi a Lium.

Si ha da Vallona:

La Commissione per la delimitazione della frontiera meridionale dell'Albania giungerà nei prossimi giorni a Esrek, ove incomincerà i suoi lavori.

COSTANTINOPOLI, 14. — Il comandante dei Dardanelli ha imposto

alcune restrizioni circa il passaggio dello stretto. Le navi mercantili e i battelli che entrano nello stretto potranno passare soltanto durante un'ora prima di mezzogiorno e i piroscafi ne usciranno soltanto un'ora dopo mezzogiorno.

Sarà data domani comunicazione di tale decisione al ministro degli esteri.

CORITZA, 14. — I delegati inglesi della Commissione internazionale, partiti ieri da Monastir, giungeranno oggi a Coritza.

Anche gli altri membri della Commissione partiranno oggi per Coritza.

## NOTIZIE VARIE

**Il raccolto mondiale della seta.** — Ora si può dare un giudizio approssimativo circa il risultato del raccolto mondiale della seta.

Nel Caucaso sarà di un quarto minore dell'anno scorso, ma la qualità è buona.

La Spagna avrà all'incirca lo stesso raccolto dell'anno scorso. In Francia invece dovrebbe essere migliore. Anche nel Trentino il risultato finale si può considerare come soddisfacente.

L'Ungheria probabilmente darà un maggiore quantitativo dell'anno scorso.

In Italia si avrà un raccolto minore del 20 25 per cento Nell'anno scorso si ebbe in Italia una produzione complessiva di bozzoli di 48 milioni di chili.

Scianghai dispone per la campagna 1913-914 di 73.000 picul per l'esportazione contro 81.400 picul nel 1912-913. Il raccolto di Canton fu di 23.000 balle in cifra tonda contro 16.000 balle nell'anno 1912.

Il raccolto della seta nel Giappone sarà inferiore a quello dell'anno scorso. Invece il raccolto nella Siria è eccellente ed anche nell'Anatolia sarà maggiore che nell'anno scorso.

A Salonicco ed Adrianopoli il raccolto sarà minore del 25-30 per cento in seguito alla guerra.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del Regio Osservatorio del Collegio romano

13 ottobre 1913.

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri e al mare | 764.17 |
| Termometro centigrado al nord | 21.7 |
| Tensione del vapore, in mm. | 8.62 |
| Umidità relativa, in centesimi | 45 |
| Vento, direzione | da E |
| Velocità in km. | 1 |
| Stato del cielo. | misto |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 23.3 |
| Temperatura minima, id. | 13.0 |
| Pioggia in mm. | — |

13 ottobre 1913.

**In Europa: pressione massima di 776 sulla Prussia settentrionale, minima di 761 sulla Grecia.**

**In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato di circa 1 mm. sull'Italia settentrionale, diminuita altrove di circa 2 mm.; temperatura irregolarmente variata; cielo vario nell'alta Italia, prevalentemente sereno altrove; piogge localizzate sulle provincie di Modena, Foggia e Palermo.**

**Barometro: massimo 770 sull'estremo nord, minimo intorno a 763 sulla Penisola Salentina.**

**Probabilità: venti in prevalenza settentrionali al nord, ed intorno a ponente deboli al sud; cielo in gran parte sereno al nord e centro, vario al sud e isole.**

## BOLLETTINO METEORICO
### dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 ottobre 1913.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore | TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | — | — | — | — |
| Sanremo | — | — | — | — |
| Genova | sereno | legg. mosso | 22 2 | 15 8 |
| Spezia | sereno | calmo | 21 5 | 13 0 |
| Cuneo | 1/4 coperto | | 19 0 | 10 2 |
| Torino | sereno | — | 18 0 | 10 0 |
| Alessandria | — | | — | — |
| Novara | — | | — | — |
| Domodossola | sereno | | 20 0 | 4 2 |
| Pavia | nebbioso | — | 19 3 | 8 0 |
| Milano | 1/2 coperto | — | 19 0 | 12 3 |
| Como | sereno | | 18 8 | 8 8 |
| Sondrio | — | | — | — |
| Bergamo | sereno | | 17 0 | 10 2 |
| Brescia | sereno | | 19 0 | 12 9 |
| Cremona | coperto | | 18 3 | 9 6 |
| Mantova | nebbioso | | 20 2 | 10 2 |
| Verona | sereno | — | 18 6 | 9 5 |
| Belluno | 1/2 coperto | | 17 5 | 7 2 |
| Udine | 1/4 coperto | | 18 5 | 10 0 |
| Treviso | 1/4 coperto | — | 18 6 | 8 5 |
| Vicenza | sereno | — | 18 6 | 8 8 |
| Venezia | 1/4 coperto | calmo | 18 8 | 12 2 |
| Padova | 1/4 coperto | | 18 7 | 9 2 |
| Rovigo | sereno | | 18 5 | 10 0 |
| Piacenza | nebbioso | — | 17 5 | 10 0 |
| Parma | nebbioso | | 18 2 | 11 8 |
| Reggio Emilia | coperto | | 18 0 | 11 6 |
| Modena | coperto | | 18 4 | 12 1 |
| Ferrara | sereno | | 19 0 | 10 6 |
| Bologna | nebbioso | — | 19 2 | 14 0 |
| Ravenna | — | | — | — |
| Forlì | nebbioso | — | 19 2 | 14 0 |
| Pesaro | 3/4 coperto | legg. mosso | 20 0 | 14 0 |
| Ancona | 1/4 coperto | legg. mosso | 22 0 | 12 3 |
| Urbino | sereno | — | 15 9 | 11 3 |
| Macerata | — | | — | — |
| Ascoli Piceno | 1/2 coperto | — | 22 0 | 14 0 |
| Perugia | sereno | — | 22 6 | 11 6 |
| Camerino | — | — | — | — |
| Lucca | sereno | | 21 6 | 10 9 |
| Pisa | sereno | | 23 0 | 10 0 |
| Livorno | 1/4 coperto | calmo | 21 6 | 13 3 |
| Firenze | sereno | | 22 4 | 11 4 |
| Arezzo | — | — | — | — |
| Siena | 1/4 coperto | | 20 5 | 12 2 |
| Grosseto | sereno | — | 24 0 | 11 5 |
| Roma | sereno | — | 23 7 | 13 0 |
| Teramo | sereno | — | 21 3 | 11 8 |
| Chieti | sereno | — | 18 4 | 10 4 |
| Aquila | 1/2 coperto | — | 19 7 | 10 4 |
| Agnone | sereno | — | 16 8 | 9 8 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 24 6 | 17 0 |
| Bari | 1/4 coperto | mosso | 21 2 | 16 4 |
| Lecce | — | — | — | — |
| Caserta | sereno | — | 24 2 | 16 0 |
| Napoli | sereno | calmo | 22 5 | 16 2 |
| Benevento | 1/4 coperto | — | 23 5 | 12 9 |
| Avellino | 1/4 coperto | — | 20 2 | 9 0 |
| Mileto | 3/4 coperto | — | 24 3 | 12 1 |
| Potenza | 3/4 coperto | — | 18 7 | 11 0 |
| Cosenza | 1/2 coperto | — | 23 5 | 12 5 |
| Tiriolo | coperto | — | 22 5 | 10 0 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | 1/4 coperto | legg. mosso | 23 3 | 19 5 |
| Palermo | coperto | legg. mosso | 25 2 | 16 2 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 24 6 | 18 5 |
| Caltanissetta | sereno | — | 24 0 | 15 3 |
| Messina | piovoso | legg. mosso | 24 9 | 18 8 |
| Catania | sereno | calmo | 25 1 | 17 6 |
| Siracusa | — | | — | — |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 27 0 | 10 7 |
| Sassari | 3/4 coperto | — | 22 2 | 15 0 |

*Direttore*: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.